

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 3682/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 3683/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- * **Regolamento (CEE) n. 3684/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, che proroga il regolamento (CEE) n. 3779/91 che fissa le restituzioni all'esportazione per il tabacco in colli del raccolto 1991 5**
- * **Regolamento (CEE) n. 3685/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione per il tabacco in colli del raccolto 1992 6**
- * **Regolamento (CEE) n. 3686/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1652/92 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco in colli per i raccolti 1988, 1989 e 1990 10**
- Regolamento (CEE) n. 3687/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che rettifica il regolamento (CEE) n. 3497/92 che fissa i tassi rappresentativi del mercato da applicare a taluni importi nel quadro della politica agricola comune, in particolare per il calcolo degli importi compensativi monetari, nonché il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni bovine nel Regno Unito e in Spagna 11
- * **Regolamento (CEE) n. 3688/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ... 12**
- * **Regolamento (CEE) n. 3689/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e ATA come documenti di transito, e del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea 14**

Prezzo : 14 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CEE) n. 3690/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1102/89 che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna	22
* Regolamento (CEE) n. 3691/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito, e del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea	25
* Regolamento (CEE) n. 3692/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 2458/87 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard	26
* Regolamento (CEE) n. 3693/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1751/84 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio relativo al regime dell'ammissione temporanea	28
* Regolamento (CEE) n. 3694/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 2453/92 relativo al documento amministrativo unico	37
* Regolamento (CEE) n. 3695/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che modifica i codici NC e le designazioni di taluni prodotti figuranti nel regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi	40
* Regolamento (CEE) n. 3696/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3418/88 che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo a decorrere dal 1° settembre 1988	42
* Regolamento (CEE) n. 3697/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che fissa il contingente applicabile nel 1993 alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi e stabilisce le relative modalità di applicazione	50
* Regolamento (CEE) n. 3698/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione	52
* Regolamento (CEE) n. 3699/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 441/88 recante modalità d'applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio	54
Regolamento (CEE) n. 3700/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per taluni i cereali	55
Regolamento (CEE) n. 3701/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci	56
Regolamento (CEE) n. 3702/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	63
Regolamento (CEE) n. 3703/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo alla data della notifica pubblica dei nuovi tassi di conversione agricoli	64
* Parere della Commissione	65

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

92/579/CEE :

* Raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 1992, che invita gli Stati membri a creare le infrastrutture necessarie all'individuazione dei prodotti pericolosi alle frontiere esterne	66
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3682/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1820/92 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 dicembre 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1820/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo (*)
0709 90 60	134,03 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	134,03 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	173,70 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 10 90	173,70 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 90 91	146,73
1001 90 99	146,73 ⁽¹¹⁾
1002 00 00	157,21 ⁽⁹⁾
1003 00 10	126,36
1003 00 90	126,36 ⁽¹¹⁾
1004 00 10	115,42
1004 00 90	115,42
1005 10 90	134,03 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	134,03 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	136,53 ⁽⁴⁾
1008 10 00	50,47 ⁽¹¹⁾
1008 20 00	111,86 ⁽⁴⁾
1008 30 00	39,27 ⁽⁷⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	39,27
1101 00 00	218,22 ⁽⁸⁾ ⁽¹¹⁾
1102 10 00	233,09 ⁽⁸⁾
1103 11 10	281,74 ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾
1103 11 90	234,86 ⁽⁸⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3683/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1821/92 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 dicembre 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 dicembre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	12	1	2	3
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	12	1	2	3	4
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3684/92 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 1992****che proroga il regolamento (CEE) n. 3779/91 che fissa le restituzioni all'esportazione per il tabacco in colli del raccolto 1991**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, prima frase,

considerando che per talune varietà di tabacco del raccolto 1991 sono state fissate restituzioni all'esportazione con il regolamento della Commissione (CEE) n. 3779/91 ⁽³⁾;

considerando che la data limite per la concessione di queste restituzioni è stata fissata al 31 dicembre 1992; che, per alcune varietà di tabacco in causa, si sono presentate possibilità di esportazione dopo tale data; che, per consentire l'effettuazione di queste esportazioni, è

opportuno concedere restituzioni per le varietà di cui trattasi del raccolto 1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 31 dicembre 1992 menzionata all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3779/91 è sostituita da quella del 30 giugno 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 54.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3685/92 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1992

che fissa le restituzioni all'esportazione per il tabacco in colli del raccolto 1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2, terzo comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 727/70, la differenza tra i prezzi dei prodotti citati all'articolo 1 del suddetto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti praticati nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 326/71 del Consiglio, del 15 febbraio 1971, che stabilisce, nel settore del tabacco greggio, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro importo⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1977/87⁽⁴⁾, la concessione delle restituzioni all'esportazione è limitata al tabacco in colli proveniente da tabacco in foglia raccolto nella Comunità; che le restituzioni vengono fissate per varietà della produzione comunitaria, prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 326/71;

considerando che talune varietà hanno sbocchi molto limitati o comportanti spese di trasporto molto elevate; che, d'altra parte, alcuni paesi terzi esportatori praticano prezzi che incidono considerevolmente sulla posizione competitiva di taluni tabacchi comunitari; che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 326/71 prevede i criteri da prendere in considerazione ai fini della valutazione dei casi eccezionali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 727/70; che, tenuto conto della situazione ora descritta, va constatato che essa costituisce uno dei casi eccezionali che consentono di fissare la restituzione al di fuori dei limiti stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 727/70;

considerando che, in seguito all'evoluzione delle tecniche di trasformazione e di condizionamento, una parte sempre maggiore della produzione comunitaria di talune varietà di tabacco viene esportata sotto forma di tabacco battuto

(scostolato); che, conseguentemente, è opportuno differenziare l'importo della restituzione secondo la forma sotto cui viene presentato il tabacco in colli; che, per le esportazioni di tabacco interamente battuto (scostolato), occorre precisare che la concessione della restituzione è limitata ai soli frammenti di parenchima, esclusi i cascami di tabacco, e aumentare conseguentemente l'importo della restituzione per tener conto dei risultati della battitura; che, per evitare qualsiasi rischio di confusione, i frammenti di parenchima devono avere una dimensione minima di 0,5 cm;

considerando che gli scambi di tabacco battuto (scostolato) vertono soltanto su alcune varietà; che, in particolare, alcune varietà orientali non sono sottoposte alla battitura a motivo delle esigue dimensioni delle loro foglie; che, per tale motivo, l'importo differenziato della restituzione deve essere limitato ai frammenti di parenchima proveniente da varietà effettivamente battute; che occorre valutarne l'importo sulla base dell'importo fissato per la varietà corrispondente non battuta cui si applica il coefficiente, indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 410/76 della Commissione, del 23 febbraio 1976, che fissa il tasso massimo delle perdite di peso ammesse in sede di controllo delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 841/92⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra alla situazione attuale del mercato, in particolare ai prezzi praticati nella Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare una restituzione per i prodotti, gli importi e i paesi elencati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle varietà di tabacco in colli del raccolto 1992 per le quali è concessa la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 727/70, nonché gli importi di detta restituzione e i paesi terzi destinatari figurano negli allegati.

La restituzione è concessa per il tabacco in colli presentato in una delle due forme seguenti:

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 39 del 17. 2. 1971, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 55.

⁽⁵⁾ GU n. L 50 del 26. 2. 1976, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 31.

- a) tabacco sotto forma di foglie intere o tagliate (non scostolato) di cui al codice NC ex 2401 10 (allegato I);
- b) tabacco battuto (totalmente scostolato), sotto forma di frammenti di parenchima aventi una dimensione minima di 0,5 cm, del codice NC ex 2401 20 (allegato II).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1993 per le esportazioni per le quali la dichiarazione doganale di esportazione è accettata:

— a decorrere dal 1° gennaio 1993, per quanto riguarda la varietà n. 3 Virgin D, n. 7 Bright, n. 31 Virginia E e n. 33 Virginia P;

— a decorrere dal 1° luglio 1993, per le altre varietà.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(in ECU/kg)

Numero d'ordine	Varietà	Codice dei prodotti	Importo della restituzione per il tabacco sotto forma di foglie intere o tagliate (non scostolate) [Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)]	Paesi di destinazione (1)
1	Badischer Geudertheimer	2401 10 70 0102	0,34	01
2	Badischer Burley E	2401 10 20 0202	0,34	01
3	Virgin D	2401 10 10 0302	0,30	02
4	a) Paraguay (zone A e C)	2401 10 70 0412	0,21	01
	b) Dragon vert e suoi ibridi, Philippin, Petit-Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	2401 10 70 0422	0,34	01
7	Bright	2401 10 80 0702	0,25	02
8	Burley I	2401 10 20 0802	0,25	02
9	Maryland	2401 10 30 0902	0,30	02
10	Kentucky	2401 10 41 1002	0,44	02
11	a) Forchheimer Havanna II c), e) ibridi di Badischer Geudertheimer	2401 10 70 1112	0,21	01
13	Xanti-Yaka	2401 10 60 1302	0,35	03
14	a) Perustiza	2401 10 60 1412	0,35	03
	b) Samsun	2401 10 60 1422	0,25	03
15	Erzegovina	2401 10 60 1502	0,35	03
17	Basmas	2401 10 60 1702	0,34	03
18	Katerini e varietà simili	2401 10 60 1802	0,34	03
19	a) Kaba Koulak classic	2401 10 60 1912	0,32	03
	b) Elassona	2401 10 60 1922	0,32	03
20	a) Kaba Koulak (non classic)	2401 10 60 2012	0,41	03
	b) Myrodata Smyrne, Trapezous, Phi I	2401 10 60 2022	0,41	03
21	Myrodata Agrinion	2401 10 60 2102	0,41	03
22	Zichnomyrodata	2401 10 60 2202	0,32	03
23	Tsebelia	2401 10 60 2302	0,27	03
24	Mavra	2401 10 60 2402	0,27	03
25	Burley EL	2401 10 20 2502	0,30	02
27	Santa Fe	2401 10 70 2702	0,34	01
28	Burley fermentato	2401 10 70 2802	0,34	01
29	Havanna E	2401 10 70 2902	0,34	01
31	Virginia E	2401 10 10 3102	0,20	02
32	Burley E	2401 10 20 3202	0,30	02
33	Virginia P	2401 10 10 3302	0,30	02
34	Burley P	2401 10 20 3402	0,30	02

(1) 01 Tutti i paesi terzi;

02 tutti i paesi terzi, esclusi gli Stati Uniti e il Canada;

03 tutti i paesi terzi, escluse la Turchia, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, la Slovenia e le Repubbliche iugoslave della Serbia, del Montenegro e della Macedonia.

ALLEGATO II

(in ECU/kg)

Numero d'ordine	Varietà	Codice dei prodotti	Importo della restituzione per il tabacco battuto (totalmente scostolato) [Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)]	Paesi di destinazione (1)
1	Badischer Geudertheimer	2401 20 70 0102	0,47	01
2	Badischer Burley E	2401 20 20 0202	0,47	01
3	Virgin D	2401 20 10 0302	0,42	02
4	a) Paraguay (zone A e C)	2401 20 70 0412	0,29	01
	b) Dragon vert e suoi ibridi, Philippin, Petit-Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	2401 20 70 0422	0,47	01
7	Bright	2401 20 80 0702	0,36	02
8	Burley I	2401 20 20 0802	0,42	02
9	Maryland	2401 20 30 0902	0,42	02
10	Kentucky	2401 20 41 1002	0,61	02
11	a) Forchheimer Havanna II c), e) ibridi di Badischer Geudertheimer	2401 20 70 1112	0,29	01
23	Tsebelia	2401 20 60 2302	0,37	03
24	Mavra	2401 20 60 2402	0,37	03
25	Burley EL	2401 20 20 2502	0,42	02
27	Santa Fe	2401 20 70 2702	0,47	01
28	Burley fermentato	2401 20 70 2802	0,47	01
29	Havana E	2401 20 70 2902	0,47	01
31	Virginia E	2401 20 10 3102	0,28	02
32	Burley E	2401 20 20 3202	0,42	02
33	Virginia P	2401 20 10 3302	0,42	02
34	Burley P	2401 20 20 3402	0,42	02

(1) 01 Tutti i paesi terzi;

02 tutti i paesi terzi, esclusi gli Stati Uniti e il Canada;

03 tutti i paesi terzi, escluse la Turchia, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, la Slovenia e le Repubbliche iugoslave della Serbia, del Montenegro e della Macedonia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3686/92 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 1992****che modifica il regolamento (CEE) n. 1652/92 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco in colli per i raccolti 1988, 1989 e 1990**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, prima frase,

considerando che per talune varietà di tabacco dei raccolti 1988, 1989 e 1990 sono state fissate restituzioni all'esportazione con il regolamento (CEE) n. 1652/92 della Commissione⁽³⁾;

considerando che la data limite per la concessione di queste restituzioni è stata fissata al 31 dicembre 1992; che, per alcune varietà del tabacco in causa, si sono presentate possibilità di esportazione dopo tale data; che, per consentire l'effettuazione di queste esportazioni, è opportuno concedere restituzioni per le varietà di cui trattasi dei raccolti 1989 e 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1652/92 è sostituito dal testo seguente:

« Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1992, per quanto riguarda il raccolto 1988, e fino al 30 giugno 1993 per quanto riguarda i raccolti 1989 e 1990. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 27. 6. 1992, pag. 42.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3687/92 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1992**

che rettifica il regolamento (CEE) n. 3497/92 che fissa i tassi rappresentativi del mercato da applicare a taluni importi nel quadro della politica agricola comune, in particolare per il calcolo degli importi compensativi monetari, nonché il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni bovine nel Regno Unito e in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

tasso; che occorre quindi rettificare il citato regolamento per il periodo necessario,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,*Articolo 1*

All'articolo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3497/92, il tasso «165,993» è sostituito dal tasso «166,051».

considerando che il regolamento (CEE) n. 3497/92 della Commissione⁽³⁾ ha fissato il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni bovine in Spagna; che da una verifica è emerso un errore di trascrizione di tale*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica, a richiesta degli interessati, dal 7 al 13 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 357 del 7. 12. 1992, pag. 47.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3688/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3572/90 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 17 e 18,

considerando che è necessario eliminare ogni possibilità di frodi nell'uso di apparecchi di controllo elettronici nei trasporti su strada;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita e in base allo stato attuale della tecnica, è possibile proteggere i cavi che collegano l'apparecchio al trasmettitore di impulsi per impedirne la manomissione;

considerando che, vista la durata degli apparecchi di controllo esistenti, è necessario applicare questa nuova tecnologia alle norme comunitarie di costruzione e di montaggio per apparecchi di controllo elettronici;

considerando che è necessario rompere il sigillo dell'apparecchio di controllo per installare un dispositivo di limitazione della velocità e che il regolamento autorizza la rimozione dei sigilli solo in casi d'emergenza; considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'adattamento al progresso tecnico del regolamento (CEE) n. 3821/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3821/85 è modificato come segue:

1) Nell'articolo 12 è inserito il seguente paragrafo 5:

« 5. I sigilli possono essere tolti dai montatori o dalle officine autorizzati dalle autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo oppure secondo le modalità previste nell'allegato I, capitolo V, paragrafo 4 del presente regolamento. »

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 12.

2) Nell'allegato I, capitolo V, punto 4, è inserita la seguente lettera g):

« g) eventuali elementi di protezione che diano accesso ai dispositivi di adattamento della costante dell'apparecchio di controllo al coefficiente caratteristico del veicolo. »

Alla fine del punto 4, la frase « Soltanto i sigilli di collegamento di cui alle lettere b), c) ed e) possono essere tolti in caso d'urgenza » è sostituita dal testo seguente:

« I sigilli di cui alle lettere b), c) ed e) possono essere tolti:

- in casi d'emergenza, oppure
- per installare, regolare o riparare un limitatore di velocità o qualsiasi altro dispositivo inteso ad aumentare la sicurezza stradale,

a condizione che l'apparecchio di controllo continui a funzionare correttamente e sia risigillato da un montatore o da un'officina autorizzati immediatamente dopo l'installazione del limitatore di velocità o di un altro dispositivo inteso ad accrescere la sicurezza stradale oppure entro 7 giorni negli altri casi. »

3) Nell'allegato I, capitolo V è inserito il seguente punto:

« 5. I cavi che collegano il trasmettitore dell'apparecchio di controllo devono essere protetti con un rivestimento continuo plastificato e fissato mediante strozzamento. »

Articolo 2

A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli Stati membri non rilasciano più l'omologazione CEE per apparecchi di controllo, di qualunque tipo, che non siano conformi alle prescrizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85, modificato dal presente regolamento.

Articolo 3

A decorrere dal 1° gennaio 1996, gli apparecchi di controllo installati nei nuovi veicoli messi in servizio per la prima volta devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85, modificato dal presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3689/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e ATA come documenti di transito, e del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1992, relativo al regime dell'ammissione temporanea⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1620/85⁽³⁾, in particolare l'articolo 33,

considerando che occorre stabilire le condizioni di funzionamento del sistema di garanzia relativo al pagamento dei dazi e delle imposizioni di cui alla convenzione doganale, del 6 dicembre 1961, sul carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci, qui di seguito denominata «convenzione ATA»;

considerando che, in occasione della soppressione delle frontiere interne della Comunità e dell'abolizione delle formalità connesse al loro attraversamento, sono state predisposte particolari procedure per determinare lo Stato membro competente, in caso d'infrazione o di irregolarità, a recuperare i dazi e le altre imposizioni; che queste procedure risultano dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 719/91 e dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2365/91 della Commissione, del 31 luglio 1991, che stabilisce le condizioni di utilizzazione del carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci nel territorio doganale della Comunità e per l'esportazione temporanea di merci fuori di detto territorio⁽⁴⁾;

considerando tuttavia che la soppressione delle frontiere interne lascia inalterate le dodici associazioni garanti della Comunità, ciascuna delle quali resta vincolata all'amministrazione doganale del paese in cui ha sede; che le misure riguardanti la determinazione del luogo in cui l'infrazione o irregolarità è stata commessa comportano quindi il rischio di vedere moltiplicate le richieste di pagamento in garanzia per una stessa merce scortata dallo stesso carnet; che è pertanto opportuno prevedere meccanismi uniformi

d'informazione e di trasferimento della procedura tra Stati membri;

considerando che è opportuno a tal fine prevedere la creazione, in ciascuno Stato membro, di un ufficio accentratore incaricato di coordinare le azioni relative ai reclami sui carnet ATA;

considerando che il rispetto uniforme e coordinato di tutti i termini previsti dalla convenzione ATA presuppone che l'azione di recupero sia avviata, al più presto, tre mesi dopo la data di scadenza del carnet ATA;

considerando che si può ovviare all'eventuale moltiplicarsi dei reclami per una stessa merce scortata dallo stesso carnet con l'invio, da parte dell'ufficio accentratore che promuove il reclamo, di una nota informativa all'ufficio accentratore dello Stato membro di ammissione temporanea, ogni qualvolta lo si ritenga necessario; che occorre stabilire il modello di tale nota informativa;

considerando che, per armonizzare le procedure, è altresì necessario predisporre un formulario unico di tassazione, per procedere alla liquidazione dell'importo dei dazi e delle imposizioni da pagare;

considerando che occorre predisporre un meccanismo di trasferimento della procedura tra Stati membri, applicabile quando si constati che l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata avviata la procedura di recupero; che occorre precisarne le modalità d'applicazione a seconda del momento in cui viene effettuato tale trasferimento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali economici e del comitato del transito comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Designazione dell'ufficio accentratore

1. L'autorità doganale designa, in ciascuno Stato membro, un ufficio accentratore incaricato di coordinare le azioni relative alle infrazioni o irregolarità sui carnet ATA, in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 719/91 e dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2365/91.

⁽¹⁾ GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU n. L 216 del 3. 8. 1991, pag. 24.

L'autorità di cui sopra comunica alla Commissione la denominazione di tale ufficio ed il relativo indirizzo. L'elenco di questi uffici è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

2. Quando, in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 719/91 o dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2365/91, può essere stata commessa un'infrazione o un'irregolarità in più di uno Stato membro, è competente a recuperare i dazi e le imposizioni lo Stato membro in cui sono state ritrovate le merci, e se le merci non sono state ritrovate, lo Stato membro il cui ufficio accentratore è in possesso del «volet» più recente.

Articolo 2

Momento della presentazione del reclamo

Quando le autorità competenti di uno Stato membro constatano che merci oggetto di un carnet ATA non sono state riesportate o non hanno ricevuto un discarico regolare entro i termini stabiliti in applicazione della convenzione ATA⁽¹⁾, all'associazione garante cui è vincolato tale Stato membro viene inviato un reclamo, non prima di tre mesi dopo la data di scadenza del carnet, che si tratti del mancato appuramento di un'operazione di ammissione temporanea. Se le autorità competenti constatano un'altra infrazione o irregolarità conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 719/91 e all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2365/91, tale reclamo è trasmesso, con la massima sollecitudine, all'associazione garante⁽²⁾.

Articolo 3

Nota informativa

Quando venga presentato un reclamo conformemente all'articolo 2, l'ufficio accentratore che si occupa della pratica invia nel contempo, per quanto possibile, all'ufficio accentratore nella cui sfera di competenza è situato l'ufficio di ammissione temporanea, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, in fine, del regolamento (CEE) n. 2365/91, una nota informativa redatta secondo il modello figurante nell'allegato I.

La nota informativa è corredata della copia del «volet» non appurato, tranne quando l'ufficio accentratore non ne sia in possesso. La nota informativa può anche essere utilizzata ogniqualvolta lo si ritenga necessario.

(1) Convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci, Bruxelles, 6 dicembre 1991, l'articolo 6.
(2) Proposta della DG XX.

Articolo 4

Liquidazione dei dazi e delle imposizioni — Formulario di tassazione

1. Il calcolo dell'importo dei dazi e delle imposizioni oggetto del reclamo di cui all'articolo 2 è effettuato a mezzo del modello di formulario di tassazione figurante nell'allegato II, compilato secondo le istruzioni accluse.

Il formulario di tassazione può essere inviato successivamente al reclamo, ma entro e non oltre tre mesi dal medesimo, e, comunque, entro sei mesi dalla data in cui l'autorità doganale avvia l'azione di recupero.

2. Conformemente e alle condizioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento l'invio, da parte dell'amministrazione doganale, di tale formulario all'associazione garante cui è vincolata non libera le altre associazioni garanti della Comunità dal pagamento eventuale dei dazi e delle imposizioni, qualora sia stato constatato che l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata inizialmente avviata la procedura.

3. Il formulario di tassazione è compilato in due o tre esemplari, a seconda del caso. Il primo esemplare è destinato all'associazione garante alla quale è vincolata l'autorità doganale dello Stato membro in cui viene presentato il reclamo. Il secondo esemplare è conservato dall'ufficio accentratore emittente. All'occorrenza, tale ufficio invia il terzo esemplare all'ufficio accentratore nella cui sfera di competenza è situato l'ufficio di ammissione temporanea, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, in fine, del regolamento (CEE) n. 2365/91, o ogniqualvolta tale invio sia ritenuto necessario.

Articolo 5

Trasferimento di procedura fra Stati membri

1. Quando venga stabilito che un'infrazione o un'irregolarità è stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata avviata la procedura, l'ufficio accentratore del primo Stato membro chiude il dossier per quanto lo concerne.

2. A fini di chiusura invia all'ufficio accentratore del secondo Stato membro gli elementi del dossier in suo possesso e rimborsa, all'occorrenza, all'associazione garante cui è vincolato, le somme già depositate o provvisoriamente pagate da quest'ultima.

Tuttavia, la chiusura del dossier è effettuata solo quando l'ufficio accentratore del primo Stato membro abbia ricevuto dall'ufficio accentratore del secondo Stato membro un discarico che precisi in particolare che un reclamo è stato presentato, conformemente ai principi sanciti dalla convenzione ATA, in questo secondo Stato membro. Il discarico è elaborato secondo il modello di cui all'allegato III.

3. L'ufficio accentratore dello Stato membro in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, s'incarica della procedura di recupero e riscuote, all'occorrenza, dall'associazione garante cui è vincolato, gli importi dei dazi e delle imposizioni da pagare al tasso in vigore nello Stato membro in cui è situato tale ufficio.

4. Il trasferimento di procedura deve avvenire entro il termine di un anno a decorrere dalla perenzione del carnet a condizione che il pagamento non sia diventato effettivo in applicazione dell'articolo 7, paragrafi 2 o 3 della convenzione ATA. Trascorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3,

terzo e quarto comma del regolamento (CEE) n. 719/91, e all'articolo 13, paragrafo 2, terzo e quarto comma del regolamento (CEE) n. 2365/91.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

MODELLO DI NOTA INFORMATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 3

Intestazione dell'ufficio accentratore che promuove il reclamo

Destinatario: ufficio accentratore da cui dipende l'ufficio di ammissione temporanea o ogni altro ufficio accentratore

OGGETTO: CARNET ATA — INVIO DI UN RECLAMO

Vi informiamo che, conformemente alla convenzione ATA ⁽¹⁾, il ⁽²⁾... è stato inviato un reclamo per il pagamento di dazi e imposizioni all'associazione garante cui siamo vincolati, concernente:

- 1 — il carnet ATA n.:
- 2 — rilasciato dalla Camera di commercio di:
città:
paese:
- 3 — a nome di:
titolare:
indirizzo:
- 4 — data di scadenza del carnet:
- 5 — data stabilita per la riesportazione ⁽³⁾:
- 6 — numero del «volet» di transito/di importazione ⁽⁴⁾:
- 7 — data del visto del volet:

Firma e timbro dell'ufficio accentratore emittente

⁽¹⁾ Articolo 7 della convenzione ATA, Bruxelles, 6 dicembre 1961.

⁽²⁾ Da completare con la data di spedizione del reclamo.

⁽³⁾ Da completare in funzione degli elementi figuranti nel «volet» transito o ammissione temporanea non appurato o, in mancanza del «volet», in funzione degli elementi di cui l'ufficio accentratore emittente è a conoscenza.

⁽⁴⁾ Cancellare la voce inutile.

ALLEGATO II

Formulario di tassazione n. del

I dati devono essere indicati nel seguente ordine :

- 1. Carnet ATA n. :
 - 2. Numero del volet di transito/d'importazione (1) :
 - 3. Data del visto del volet :
 - 4. Titolare e indirizzo :
 - 5. Camera di commercio :
 - 6. Paese d'origine :
 - 7. Data di scadenza del carnet :
 - 8. Data stabilita per la riesportazione :
 - 9. Ufficio doganale di entrata :
 - 10. Ufficio doganale di ammissione temporanea :
 - 11. Denominazione commerciale :
 - 12. Codice NC :
 - 13. Numero di pezzi :
 - 14. Peso o volume :
 - 15. Valore :
 - 16. Calcolo delle imposizioni :
- | | | | | |
|------|-----------------|------------------|---------|----------------|
| tipo | base imponibile | importo parziale | importo | tipo di cambio |
| | | | | totale : |
- (in lettere :)
- 17. Ufficio doganale :
 - Luogo e data :

Firma

Timbro

(1) Cancellare la voce inutile.

Formulario di tassazione bis n. in data

11. Denominazione commerciale :
12. Codice NC :
13. Numero di pezzi :
14. Peso o volume :
15. Valore :
16. Calcolo delle imposizioni :
- | | | | | |
|------|-----------------|------------------|---------|----------------|
| tipo | base imponibile | importo parziale | importo | tipo di cambio |
| | | | | totale : |
- (in lettere :)

11. Denominazione commerciale :
12. Codice NC :
13. Numero di pezzi :
14. Peso o volume :
15. Valore :
16. Calcolo delle imposizioni :
- | | | | | |
|------|-----------------|------------------|---------|----------------|
| tipo | base imponibile | importo parziale | importo | tipo di cambio |
| | | | | totale : |
- (in lettere :)

Riepilogo

- | | | | |
|------|---------|------------------|----------|
| Tipo | Importo | Ufficio doganale | |
| | | | totale : |
- (in lettere :)

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEL FORMULARIO DI TASSAZIONE**I. Osservazioni generali**

Il formulario di tassazione reca un numero di serie destinato a contraddistinguere. Tale numero è preceduto dalle seguenti lettere, indicanti lo Stato membro che lo rilascia :

- BE per il Belgio
- DK per la Danimarca
- DE per la Germania
- EL per la Grecia
- ES per la Spagna
- FR per la Francia
- IE per l'Irlanda
- IT per l'Italia
- LU per il Lussemburgo
- NL per i Paesi bassi
- PT per il Portogallo
- UK per il Regno Unito

Il formulario di tassazione deve recare, nelle rubriche corrispondenti, le indicazioni seguenti. Esso deve essere compilato in modo leggibile dall'ufficio accentratore di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento.

Rubriche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14: indicare le diciture corrispondenti quali figurano nel «volet» transito o nel «volet» importazione, rispettivamente alle caselle A, G a), G b), verso colonna 6, G c), H b), verso colonna 1, verso colonna 2, verso colonna 3, verso colonna 4. Qualora l'ufficio accentratore non sia in possesso di un «volet», tali indicazioni vengono annotate nella forma in cui detto ufficio può averne conoscenza. Se nel formulario sono indicate più specie di merci, esse devono essere indicate anche nel formulario di tassazione bis le cui rubriche vanno compilate conformemente alle presenti istruzioni.

Rubrica 9: indicare il nome dell'ufficio doganale che ha vistato le caselle da H a) ad H e) del «volet» transito, o la casella H del «volet» importazione, a seconda dei casi. Se manca, l'ufficio d'entrata è indicato in funzione della conoscenza che può averne l'ufficio accentratore.

Rubrica 10: indicare, a seconda dei casi, il nome dell'ufficio doganale figurante nella casella H e) del «volet» transito oppure il nome dell'ufficio doganale che ha vistato la casella H del «volet» importazione. Se manca, l'ufficio di ammissione temporanea è indicato in funzione della conoscenza che può averne l'ufficio accentratore.

Rubrica 15: indicare l'importo, espresso nella moneta prevista dallo Stato membro nel quale viene presentato il reclamo, del valore in dogana, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio (GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1).

Rubrica 16: indicare nel formulario di tassazione gli importi dei dazi e delle imposizioni reclamati. Gli importi indicano i dazi doganali e le imposizioni, con i codici comunitari previsti a tal fine, il supplemento di cui all'articolo 6 della convenzione ATA, espresso sia in cifre che in lettere. Gli importi devono essere pagati nella moneta nazionale dello Stato membro che emette il formulario, il cui codice è indicato nella parte superiore della colonna:

BEF : franco belga
DEM : marco tedesco
ESP : peseta spagnola
IEP : sterlina irlandese
LUF : franco lussemburghese
PTE : scudo portoghese
DKK : corona danese
GRD : dracma greca
FRF : franco francese
ITL : lira italiana
NLG : fiorino olandese
GPB : lira sterlina

Rubrica 17: indicare il nome dell'ufficio accentratore e la data di compilazione del formulario; corredare con timbro dell'ufficio e firma del funzionario abilitato.

II. Osservazioni relative al formulario bis

A. Il formulario bis deve essere utilizzato soltanto quando la tassazione riguarda parecchi articoli. Esso va presentato insieme al formulario principale. Il totale delle imposizioni del formulario principale e del formulario bis figurano nella rubrica «Riepilogo».

B. Le osservazioni generali di cui al punto I si applicano al formulario bis.

ALLEGATO III

Intestazione dell'ufficio accentratore del secondo Stato membro che promuove il reclamo

Destinatario: ufficio accentratore del primo Stato membro che ha promosso il reclamo

OGGETTO: CARNET ATA — DISCARICO

Vi informiamo che, conformemente alla convenzione ATA ⁽¹⁾, il ⁽²⁾... è stato inviato un reclamo per il pagamento di dazi e imposizioni all'associazione garante cui siamo vincolati concernente:

- 1 — il carnet ATA n.:
- 2 — rilasciato dalla Camera di commercio di:
città:
paese:
- 3 — a nome di:
titolare:
indirizzo:
- 4 — data di scadenza del carnet:
- 5 — data stabilita per la riesportazione ⁽³⁾:
- 6 — numero del volet di transito/d'importazione ⁽⁴⁾:
- 7 — data del visto del volet:

La presente nota vale discarico per quanto Vi riguarda.

Firma e timbro dell'ufficio accentratore emittente

⁽¹⁾ Articolo 7 della convenzione ATA, Bruxelles, 6 dicembre 1961.

⁽²⁾ Da completare con la data di spedizione del reclamo.

⁽³⁾ Da completare in funzione degli elementi figuranti nel «volet» transito o ammissione temporanea non appurato, o, in mancanza del «volet», in funzione degli elementi di cui l'ufficio accentratore emittente è a conoscenza.

⁽⁴⁾ Cancellare la voce inutile.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3690/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1102/89 che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3572/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1101/89 prevede la possibilità di ridurre la capacità della flotta adibita alla navigazione interna tramite l'organizzazione di azioni di demolizione coordinate a livello comunitario;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1101/89, la Commissione deve adottare un certo numero di decisioni in merito all'effettuazione delle azioni di demolizione stabilite in tale regolamento; che, pertanto, il regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 317/91 ⁽⁴⁾, ha stabilito l'aliquota dei contributi annui destinati ai fondi di demolizione, le aliquote dei premi di demolizione, il periodo in cui gli stessi possono essere ottenuti nonché le relative condizioni di attribuzione;

considerando che i fondi continuano ad essere finanziati tramite contributi annui e contributi speciali secondo la regola del « vecchio contro nuovo » e che è pertanto opportuno, data la persistente sovraccapacità del settore, consentire l'erogazione di ulteriori premi di demolizione;

considerando che i contributi speciali dovrebbero essere utilizzati per il pagamento di tali premi, unitamente ai contributi annui, una volta completato il rimborso del prefinanziamento;

considerando che è opportuno, una volta estinto interamente il debito relativo al prefinanziamento, ridurre l'importo dei contributi annui;

considerando che, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è inoltre opportuno modificare le disposizioni relative ai periodi di concessione dei premi di demolizione, alle condizioni di concessione dei premi ed alle aliquote dei medesimi;

considerando che, al fine di gestire gli accordi di solidarietà finanziata tra fondi nazionali di demolizione, è opportuno che, in collaborazione con i rappresentanti dei

fondi stessi, la Commissione pareggi i conti dei fondi all'inizio di ogni anno in modo da garantire che il periodo di rimborso delle somme anticipate dagli Stati membri interessati sia lo stesso per tutti i fondi e garantire altresì che tutti i proprietari di natanti adibiti alla navigazione interna abbiano uguali opportunità di ottenere un premio di demolizione ai sensi del regolamento (CEE) n. 1101/89;

considerando che le modifiche proposte corrispondono a quanto espresso dagli Stati membri e dalle organizzazioni che rappresentano il settore della navigazione interna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1102/89 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

« 4. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, e tenuto conto della necessità di ridurre ulteriormente la capacità delle flotte, a partire dal 1° gennaio 1993 vengono attribuite a tale fine le seguenti risorse finanziarie:

— i contributi speciali previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1101/89 ricevuti dai fondi di demolizione dopo il 1° gennaio 1993;

— i contributi annui previsti all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1101/89 ricevuti dai fondi di demolizione, una volta avvenuto il rimborso degli importi prefinanziati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1101/89. »

2) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

« 4. A decorrere dall'anno civile successivo a quello nel corso del quale gli importi prefinanziati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1101/89 sono stati rimborsati per i conti distinti previsti all'articolo 3, paragrafo 3 del medesimo regolamento, i contributi annui previsti al paragrafo 1 sono ridotti del 50 %. Tale percentuale di riduzione è valida fino al 31 dicembre 1994 e può essere modificata in funzione dell'evoluzione del mercato dei trasporti. »

⁽¹⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 27.

3) All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

« 4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, e a decorrere dal 1° gennaio 1993, gli importi del premio di demolizione, per tutti i battelli soggetti al regolamento, è fissato al 100 % dei valori indicati al paragrafo 1. »

4) All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

« 6. a) In deroga alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 5, i proprietari di battelli possono presentare domanda per un premio di demolizione alle autorità del fondo da cui dipende il battello interessato, in qualsiasi momento a decorrere dal 1° gennaio 1993.

b) Alla fine di ogni trimestre e a decorrere dal 1° aprile 1993, le autorità del fondo trasmettono alla Commissione un elenco delle domande di premio di demolizione validamente presentate, come pure un prospetto completo delle risorse finanziarie disponibili. La Commissione vigila affinché le domande non eccedano le risorse finanziarie previste all'articolo 1, paragrafo 4 e tiene al corrente le autorità del fondo circa le risorse finanziarie totali disponibili.

c) Le domande di premio di demolizione validamente presentate sono ritenute accettate dal fondo nei limiti delle risorse finanziarie previste all'articolo 1, paragrafo 4. Le autorità del fondo notificano per iscritto la richiedente l'accettazione o il rifiuto della sua domanda entro i due mesi successivi alla scadenza del trimestre nel corso del quale è stata ricevuta la domanda.

d) Una domanda di premio di demolizione ricevuta dalle autorità del fondo non può essere ritirata né modificata prima della notifica di cui al punto c). »

5) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

« 5. In deroga alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, la presentazione di una domanda di premio di demolizione a decorrere dal 1° gennaio 1993 implica, per il proprietario del battello la cui domanda è accettata, l'obbligo di far demolire il battello entro sei mesi a decorrere dalla data della notifica scritta di cui all'articolo 6, paragrafo 6, lettera c).

Nel caso in cui il battello in questione non sia stato demolito prima di tale data, le autorità del fondo da cui dipende il battello possono farlo demolire in nome e a spese del proprietario. Se le spese causate dalla demolizione superano l'importo del premio di demolizione, la domanda viene considerata nulla. »

6) All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

« 6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 inclusi non si applicano alle domande di premio di demolizione presentate dal 1° gennaio 1993. Se le risorse finanziarie necessarie per soddisfare tali domande eccedono le risorse finanziarie previste all'articolo 1, paragrafo 4, la data di ricevimento della domanda da parte del fondo funge da criterio di selezione nel senso che la prima domanda ricevuta è anche la prima ad essere presa in considerazione.

Se una domanda non viene accettata per mancanza di risorse finanziarie, il richiedente può, entro un mese dalla data di ricevimento della notifica scritta prevista all'articolo 6, paragrafo 6, lettera c), chiedere alle autorità del fondo di includere la sua domanda in una lista di attesa: in tal caso, la domanda conserverà la data alla quale è stata ricevuta dal fondo. La Commissione redige, di concerto con le autorità dei diversi fondi, una lista di attesa comune; le domande vengono inserite in tale lista di attesa nell'ordine in cui sono ricevute dal fondo.

Le risorse finanziarie ulteriormente disponibili sono assegnate prioritariamente alla domanda che è stata ricevuta per prima. »

7) All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. Nel caso in cui la domanda di premio di demolizione venga presentata dal 1° gennaio 1993, la convenzione dell'aliquota del premio di demolizione espressa in ecu nella moneta nazionale del fondo interessato si effettua in base al cambio pubblicato nella prima *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'anno nel corso del quale è stata presentata la domanda.

Il premio di demolizione viene pagato al più presto nel momento in cui il proprietario del battello dimostra che il natante è stato demolito, ed al più tardi entro un periodo massimo di dieci mesi dalla data della notificazione, scritta prevista all'articolo 6, paragrafo 6, lettera c). »

8) il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 10

1. Al fine di rendere operativa tra i conti dei diversi fondi la solidarietà finanziaria prevista all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1101/89, ciascun fondo comunica alla Commissione, all'inizio di ogni anno, le seguenti indicazioni:

a) — i debiti del fondo al 31 dicembre dell'anno precedente (D_n);

— le entrate del fondo nel corso dell'anno precedente (R_n), sempreché tali entrate, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, non siano destinate al pagamento dei premi di demolizione;

- b) — le entrate del fondo nel corso dell'anno precedente che, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, sono destinate al pagamento dei premi di demolizione (R_{dn});
- gli obblighi finanziari del fondo, assunti nel corso dell'anno precedente, relativi ai premi di demolizione (P_n);
- l'eccedenza contabile del fondo alla data del 1° gennaio dell'anno precedente derivante da entrate destinate, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, al pagamento di premi di demolizione (S_n).
2. a) La Commissione determina, di concerto con le autorità dei fondi, in base alle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera a):

- l'importo totale dei debiti di tutti i fondi al 31 dicembre dell'anno precedente (D_t);
- l'importo totale delle entrate percepite da tutti i fondi nel corso dell'anno precedente (R_t);
- le entrate annue normalizzate (R_{nn}) di ciascun fondo, calcolate secondo la seguente formula:

$$R_{nn} = \frac{R_t}{D_t} \times D_n;$$

- per ciascun fondo, la differenza tra le entrate annue (R_{an}) e le entrate annue normalizzate ($R_{an} - R_{nn}$);
- gli importi che ciascun fondo avente entrate annue superiori alle entrate annue normalizzate ($R_{an} > R_{nn}$) versa a un fondo con entrate annue inferiori rispetto alle proprie entrate annue normalizzate ($R_{an} < R_{nn}$).
- b) Di concerto con le autorità del fondo, la Commissione determina, in base alle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera b):

- l'importo totale degli obblighi finanziari assunti dai fondi, nel corso dell'anno precedente, per il pagamento dei premi di demolizione (P_t);
- l'ammontare totale delle entrate di tutti i fondi, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, nel corso dell'anno precedente (R_{dt});
- l'eccedenza contabile di tutti i fondi al 1° gennaio dell'anno precedente (S_t);
- gli obblighi finanziari annui normalizzati (P_{nn}) di ciascun fondo, calcolati secondo la seguente formula:

$$P_{nn} = \frac{P_t}{R_{dt}} \times (R_{dn} + S_t)$$

- per ciascun fondo, la differenza tra gli obblighi finanziari annui (P_n) e gli obblighi finanziari annui normalizzati (P_{nn});
- gli importi che ciascun fondo avente obblighi finanziari annui inferiori agli obblighi finanziari annui normalizzati ($P_n < P_{nn}$) versa a un fondo con obblighi finanziari annui superiori agli obblighi finanziari annui normalizzati ($P_n > P_{nn}$).

3. Ciascun fondo interessato versa, agli altri fondi, anteriormente al 1° marzo dell'anno in corso, gli importi previsti al paragrafo 2, lettera a), quinto trattino e al paragrafo 2, lettera b), sesto trattino.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3691/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito, e del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documento di transito⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime dell'ammissione temporanea⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1620/85⁽³⁾, in particolare l'articolo 33,

considerando che il regolamento (CEE) n. 719/91, come pure il regolamento (CEE) n. 2365/91 della Commissione, del 31 luglio 1991, che stabilisce le condizioni di utilizzazione del carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci nel territorio doganale della Comunità e per l'esportazione temporanea di merci fuori di detto territorio⁽⁴⁾, sono entrati in vigore il 1° gennaio 1992;

considerando tuttavia che il regolamento (CEE) n. 2365/91 contiene, all'articolo 21, disposizioni transitorie le quali permettono che il carnet ATA possa continuare ad essere emesso in uno Stato membro ed utilizzato come documento di ammissione temporanea in uno o più altri Stati membri fino al 31 dicembre 1992;

considerando che è quindi opportuno prevedere un dispositivo destinato a disciplinare la situazione dei carnet rilasciati nell'ambito delle disposizioni transitorie del regolamento sopra citato, la cui durata di validità supera la data fissata da detto regolamento ai fini dell'applicazione di tali disposizioni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1214/92 della Commissione, del 21 aprile 1992, recante disposizioni di

applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario⁽⁵⁾, prevede un dispositivo di questo tipo per le operazioni di trasporto iniziate al più tardi l'ultimo giorno che precede la data di entrata in vigore di tale regolamento; che, per coerenza, conviene adottare un meccanismo identico;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali economici e del comitato del transito comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le operazioni di transito e/o di ammissione temporanea effettuate con carnet ATA, iniziate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 719/91 e del regolamento (CEE) n. 2365/91 al più tardi il 31 dicembre 1992, proseguiranno successivamente a tale data, alle condizioni previste dai regolamenti menzionati.

Tuttavia, nei casi espressamente contemplati da disposizioni comunitarie adottate in settori particolari, l'appuramento dei carnet ATA può essere effettuato secondo le norme specifiche previste in materia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU n. L 216 del 3. 8. 1991, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 16. 5. 1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3692/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 2458/87 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo al regime di perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2458/87 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3185/90⁽³⁾, ha fissato talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2473/86;

considerando che l'attuazione del mercato interno, il 1° gennaio 1993, comporta la soppressione dei controlli alle frontiere intracomunitarie; che per far fronte alle conseguenze risultanti da questa soppressione occorre prevedere la possibilità di presentare sia una domanda di autorizzazione per talune esportazioni vincolate al regime di perfezionamento passivo in partenza dagli Stati membri che la procedura applicabile per concedere un'autorizzazione valida in più Stati membri; che occorre, inoltre, precisare sia l'autorità doganale alla quale dev'essere presentata la domanda, sia quella competente a rilasciare l'autorizzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i regimi doganali economici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2458/87 è modificato come segue:

1) All'articolo 2 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Fatti salvi il paragrafo 4 e le procedure semplificate di rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 14 e 20, la domanda di autorizzazione è fatta per iscritto

secondo il modello figurante nell'allegato I. Essa contiene almeno le informazioni richieste in tale allegato. Essa dev'essere datata, firmata e presentata all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui si trovano le merci da esportare temporaneamente.

1 bis. Quando sia previsto che le merci debbano essere esportate, da più Stati membri può essere richiesta una sola autorizzazione. La relativa domanda è presentata all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui si trova una parte di tali merci.

In tal caso la domanda deve recare tutti gli elementi relativi allo svolgimento delle operazioni nonché i luoghi da cui è previsto che le merci di esportazione temporanea saranno esportate.»

2) All'articolo 4 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Fatte salve le procedure semplificate di rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 14 e 20, l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità doganale alla quale è stata presentata la domanda conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, ed è fatta per iscritto secondo il modello figurante nell'allegato I. Essa contiene almeno le informazioni previste in tale allegato. Essa è datata e firmata.

1 bis. Ove si applichi l'articolo 2, paragrafo 1 bis, l'autorizzazione non può essere rilasciata senza l'accordo delle autorità doganali designate dagli Stati membri in cui sono situati i luoghi indicati nella domanda. Si applica la seguente procedura:

a) l'autorità doganale alla quale è stata presentata la domanda, dopo essersi accertata che le condizioni economiche possono essere considerate soddisfatte per la prevista operazione, comunica alle altre autorità doganali interessate la domanda e il progetto di autorizzazione in cui devono figurare almeno il tasso di rendimento, i mezzi d'identificazione adottati, gli uffici doganali di cui al punto 11 del modello di autorizzazione figurante nell'allegato I, all'occorrenza l'ufficio doganale incaricato di controllare il regime (« ufficio di controllo ») e l'utilizzazione di procedure semplificate di vincolo al regime e di immissione in libera pratica fruendo del regime nonché le norme da osservare, in particolare per provvedere all'informazione dell'ufficio di controllo;

⁽¹⁾ GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 230 del 17. 8. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 83.

- b) le altre autorità doganali interessate comunicano, all'occorrenza, che vi sono obiezioni, non appena possibile e al più tardi entro due mesi dalla data di comunicazione della domanda e del progetto di autorizzazione ;
- c) l'autorità doganale di cui alla lettera a) può rilasciare l'autorizzazione se, nel termine di cui alla lettera b), non abbia ricevuto una comunicazione relativa ad obiezioni esistenti sul progetto di autorizzazione in oggetto ;
- d) lo Stato membro che rilascia l'autorizzazione invia copia della stessa a tutti gli Stati membri interessati.

Le autorizzazioni così rilasciate sono valide unicamente negli Stati membri in causa.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, i nomi e gli indirizzi delle autorità doganali che hanno designato per ricevere la domanda ed il progetto di autorizzazione considerato alla lettera a).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3693/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1751/84 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio relativo al regime dell'ammissione temporanea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime dell'ammissione temporanea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1620/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 33,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2365/91⁽⁴⁾, ha fissato talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82;

considerando che l'attuazione del mercato interno, il 1° gennaio 1993, comporta la soppressione dei controlli alle frontiere intracomunitarie; che per tener conto delle conseguenze di tale soppressione occorre prevedere la possibilità di presentare una domanda di autorizzazione per le importazioni in regime di ammissione temporanea in vari Stati membri e la procedura applicabile ai fini della concessione di un'autorizzazione valida in più Stati membri; che occorre inoltre precisare l'autorità doganale alla quale dev'essere presentata tale domanda e competente a rilasciare l'autorizzazione in oggetto;

considerando che attualmente vari Stati membri si avvalgono, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 474/90⁽⁶⁾, di procedure nazionali semplificate per effettuare il trasporto nel territorio doganale nazionale di merci o prodotti vincolati al regime dell'ammissione temporanea; che il suddetto articolo 3 sarà abrogato alla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio⁽⁷⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2726/90, stabilisce, all'articolo 5, che il regime di transito comunitario si applica fatte salve le disposizioni concernenti la circolazione di merci vincolate ad un regime doganale economico;

considerando che, con la soppressione delle frontiere interne della Comunità e l'abolizione delle formalità

connesse al loro attraversamento, le merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea possono essere trasferite senza alcuna formalità; che, per motivi pratici e di coerenza, occorre quindi predisporre, oltre alle procedure normali previste dal regime di transito comunitario, la possibilità di utilizzare procedure più elastiche per il trasferimento di merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea, applicabili, in modo uniforme, in tutto il territorio doganale della Comunità;

considerando che è necessario determinare le responsabilità degli operatori economici in sede di applicazione delle procedure di trasferimento;

considerando che occorre rendere tali procedure applicabili fin dall'entrata in applicazione del regolamento (CEE) n. 2726/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali economici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1751/84 è modificato come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

1. Per beneficiare del regime dell'ammissione temporanea a norma del regolamento (CEE) n. 3599/82, in appresso denominato "regolamento di base", l'interessato, o il suo rappresentante autorizzato, deve fare domanda.

2. Fatte salve le procedure semplificate di rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli da 11 a 13, la domanda di autorizzazione è fatta per iscritto secondo il modello figurante nell'allegato XII. Essa contiene almeno le informazioni richieste in tale allegato. Essa dev'essere datata, firmata e presentata all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui le merci da importare temporaneamente devono essere utilizzate.

3. Quando sia previsto che le merci debbano essere utilizzate in più Stati membri, può essere richiesta una sola autorizzazione. La relativa domanda è presentata all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui le merci devono essere utilizzate la prima volta.

(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 54.

(3) GU n. L 171 del 29. 6. 1984, pag. 1.

(4) GU n. L 216 del 3. 8. 1991, pag. 24.

(5) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

(6) GU n. L 51 del 27. 2. 1990, pag. 1.

(7) GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1.

In tal caso la domanda deve recare tutti gli elementi relativi allo svolgimento delle utilizzazioni, nonché i luoghi in cui è previsto che le merci d'importazione temporanea saranno utilizzate.»

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 2*

1. Fatte salve le procedure semplificate di rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli da 11 a 13, l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità doganale alla quale è stata presentata la domanda conformemente all'articolo 1, paragrafo 2 o 3, ed è fatta per iscritto secondo il modello figurante nell'allegato XIII. Essa contiene almeno le informazioni previste in tale allegato. Essa è datata e firmata.

2. Ove si applichi l'articolo 1, paragrafo 3, l'autorizzazione non può essere rilasciata senza l'accordo delle autorità doganali designate dagli Stati membri in cui sono situati i luoghi indicati nella domanda. Si applica la seguente procedura :

- a) l'autorità doganale alla quale è stata presentata la domanda comunica alle altre autorità doganali interessate la domanda ed il progetto di autorizzazione che deve includere almeno i luoghi di utilizzo, la designazione commerciale e/o tecnica, la quantità ed il valore previsti, l'articolo in virtù del quale il regime è richiesto, i mezzi d'identificazione da conservare, gli uffici doganali di cui al punto 8 del modello di autorizzazione figurante nell'allegato XIII e, se necessario, le regole da osservare particolarmente per assicurare l'informazione dell'ufficio di controllo ;
- b) le altre autorità doganali interessate comunicano, all'occorrenza che vi sono obiezioni, non appena possibile e al più tardi entro due mesi dalla data di comunicazione della domanda e del progetto di autorizzazione ;
- c) l'autorità doganale di cui alla lettera a) può rilasciare l'autorizzazione se, nel termine di cui alla lettera b), non abbia ricevuto una comunicazione relativa ad obiezioni esistenti sul progetto di autorizzazione in oggetto ;
- d) lo Stato membro che rilascia l'autorizzazione invia una copia della stessa a tutti gli Stati membri interessati.

Le autorizzazioni così rilasciate sono valide unicamente negli Stati membri in causa.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, i nomi e gli indirizzi delle autorità doganali che hanno designato per ricevere la domanda ed il progetto di autorizzazione considerato al punto a).»

3) L'articolo 11 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 11*

1. Il presente articolo può essere applicato qualora l'utilizzazione sia prevista in un solo Stato membro e, qualora l'utilizzazione debba essere effettuata in più

Stati membri, è applicato nel caso in cui l'applicazione degli articoli 23, 24 e 27, paragrafo 1 del regolamento di base non sia richiesta.

2. L'ufficio doganale abilitato dall'autorità doganale a rilasciare le autorizzazioni con procedure semplificate consente che il deposito della dichiarazione di vincolo al regime costituisca, nello stesso tempo, domanda di autorizzazione.

In questo caso, l'autorizzazione è costituita dalla accettazione della dichiarazione ; tale accettazione è subordinata alle condizioni di rilascio dell'autorizzazione, che comprendono la determinazione dell'ufficio di controllo indicato nel riquadro 44 del formulario.

3. Ove si applichi il paragrafo 2, occorre allegare alla dichiarazione di cui all'articolo 3 un documento redatto dal dichiarante, nel quale debbono figurare le seguenti indicazioni, sempreché queste siano necessarie e non possano essere inserite nel riquadro 44 del formulario relativo alle dichiarazioni di cui al paragrafo 2 :

- a) nome o ragione sociale ed indirizzo di chi richiede il regime, quando trattasi di persona diversa dal dichiarante ed eventualmente dal proprietario delle merci ;
- b) nome o ragione sociale ed indirizzo dell'utilizzatore delle merci, quando trattasi di persona diversa dal richiedente e dal dichiarante ;
- c) articolo a norma del quale è richiesto il regime ;
- d) prevista durata della permanenza delle merci sotto il regime ;
- e) luogo in cui le merci debbono essere utilizzate ;
- f) l'utilizzazione delle procedure previste agli articoli 17 bis e 17 ter.

Il documento così allegato fa parte integrante della dichiarazione.

4. Ogni Stato membro comunica alla Commissione gli uffici abilitati, conformemente al paragrafo 2.»

4) Nell'articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente :

« 1. Senza pregiudizio dell'applicazione degli articoli 17 bis e 17 ter, qualora una merce debba circolare nel territorio doganale della Comunità, sia nel quadro di un trasferimento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 16, sia nel quadro di una unica autorizzazione, il trasporto della merce interessata è effettuato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2726/90 applicabili alle merci di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

2. Il documento di transito comunitario o il documento valido quale documento di transito comunitario esterno deve recare la data ultima di riesportazione e, nel riquadro riservato alla designazione delle merci, una delle seguenti menzioni :

- Mercancías IT,
- Marchandises AT,
- MI varer,
- VV Waren,
- Εμπορεύατα ΠΕ,
- TA Goods,
- TI Goederen,
- Merci AT,
- Mercadorias IT ».

5) L'articolo seguente è aggiunto :

« *Articolo 17 bis*

1. A domanda dell'interessato, il trasporto delle merci previste dall'articolo 17, paragrafo 1, nel quadro di una unica autorizzazione, può essere anche effettuato secondo le procedure di trasferimento previste ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
2. Se queste procedure di trasferimento sono accordate, devono essere indicate nell'autorizzazione. In tal caso esse sostituiscono le procedure di circolazione previste dal regime di transito comunitario.
3. L'autorità doganale permette che il trasferimento di merci dall'ufficio di vincolo di appuramento sia effettuato senza alcuna formalità doganale oltre a quelle previste all'articolo 18, paragrafo 3, e senza porre fine al regime dell'ammissione temporanea.
4. Le responsabilità relative alle merci continuano a ricadere sul titolare dell'autorizzazione.
5. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad informare preventivamente l'autorità doganale delle operazioni di trasferimento che verranno effettuate nella forma e secondo le modalità da essa stabilite. »

6) L'articolo seguente è aggiunto :

« *Articolo 17 ter*

1. Fino a che la regolarità delle operazioni non sia accertata, l'autorità doganale può permettere l'inoltro delle merci, alle altre condizioni che essa fissa, senza formalità doganali dall'ufficio di vincolo verso il luogo di utilizzazione e da un luogo di utilizzazione verso l'ufficio di appuramento.

2. L'interessato deve informare l'ufficio di controllo della riesportazione delle merci sottoposte al regime di ammissione temporanea, mediante l'invio dell'esemplare della dichiarazione di esportazione che gli è stato restituito. »

7) L'articolo 18 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 18*

1. In caso d'applicazione dell'articolo 17, all'atto del vincolo della merce alla procedura del transito comunitario esterno, le autorità competenti, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, vistano il bollettino d'informazione di cui al paragrafo 3.

2. In caso d'applicazione dell'articolo 17 bis, il bollettino d'informazione di cui al paragrafo 3 è rilasciato o al momento del vincolo delle merci al regime o al momento in cui inizia l'operazione di trasferimento.

3. Il bollettino d'informazione, di seguito denominato bollettino INF 6, è composto da un originale e due copie. È redatto su un formulario conforme al modello che figura all'allegato II e soddisfa alle condizioni di cui all'allegato III. »

8) All'allegato 19, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente :

« 2. L'originale e una copia del bollettino INF 6 sono consegnati all'interessato; una copia è conservata dalle autorità doganali che lo danno vistato; l'altra copia è consegnata dall'interessato all'ufficio doganale di appuramento; questa copia, vistata da questo ufficio, è rinviata dall'interessato all'ufficio doganale che l'ha vistato. »

9) L'allegato II è sostituito dal modello previsto all'allegato II del presente regolamento; gli allegati XII e XIII, previsti agli allegati I e II del presente regolamento, sono aggiunti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dalla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2726/90.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

* ALLEGATO XII

**MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD AVVALERSI DEL REGIME
DELL'AMMISSIONE TEMPORANEA**

Nota : Le informazioni qui di seguito devono essere fornite nell'ordine. Quelle che si riferiscono alle merci sono fornite in rapporto ad ogni specie di merci

1. Nome o ragione sociale ed indirizzo :

a) del richiedente :

.....

b) dell'utilizzatore :

.....

c) del proprietario :

2. Merci destinate ad essere utilizzate :

a) designazione commerciale e/o tecnica :

b) indicazioni in merito alla classificazione nella nomenclatura combinata :

c) Quantità prevista :

d) Valore previsto :

3. Articolo in virtù del quale è richiesto il regime :

4. Natura dell'utilizzazione da attribuire alle merci :

.....

.....

5. Luogo (luoghi) in cui le merci sono utilizzate :

.....

6. Prevista durata del vincolo delle merci al regime :

.....

7. Mezzi d'identificazione adottati :

.....

8. Uffici doganali proposti :

a) di controllo :

b) di vincolo :

c) di appuramento :

9. Prevista durata dell'autorizzazione :

.....

10. Procedure semplificate di trasferimento :

11. Altro :

.....

.....

.....

Data

Firma del richiedente

Indicazioni relative ai vari punti

1. Nome o ragione sociale ed indirizzo : quando la domanda è fatta su carta intestata del richiedente l'autorizzazione e su di essa figurino già le indicazioni di cui al punto 1 a), tale punto non va compilato. Il punto 1 b) deve essere compilato quando l'utilizzatore sia diverso dal richiedente. Il punto 1 c) deve essere compilato quando la concessione del regime è subordinata alla condizione che le merci appartengono ad una persona fisica o giuridica stabilita fuori del territorio della Comunità.
2. Merci destinate ad essere utilizzate in regime di ammissione temporanea :
 - a) *designazione commerciale e/o tecnica* : questa indicazione deve essere fornita in termini sufficientemente chiari per poter deliberare sulla domanda ;
 - b) *indicazioni in merito alla classificazione nella nomenclatura combinata* : questo dato, fornito unicamente a titolo indicativo, può limitarsi al codice di 4 cifre quando l'indicazione del codice di 8 cifre non sia necessaria per il rilascio dell'autorizzazione e il buon funzionamento del regime ;
 - c) *quantità prevista* : la quantità deve essere espressa in unità (chilogrammi, litri, metri, ecc.) ;
 - d) *valore previsto* : indicare il valore in dogana delle merci stimato sulla base degli elementi noti e dei documenti presentati.
3. *Articolo in virtù del quale è richiesto il regime* : indicare l'articolo del regolamento (CEE) n. 3599/82 in virtù del quale la prevista utilizzazione può avvalersi del regime.
4. *Natura dell'utilizzazione da attribuire alle merci* : indicare tutte le utilizzazioni previste per le merci da importare.
5. *Luogo (luoghi) in cui le merci sono utilizzate* : indicare l'indirizzo del luogo o dei luoghi in cui le merci devono essere utilizzate.
6. *Prevista durata del vincolo delle merci al regime* : indicare il termine necessario per effettuare la prevista utilizzazione.
7. *Mezzi d'identificazione adottati* : indicare i modi d'identificazione delle merci ritenuti più appropriati.
8. *Uffici doganali proposti* : indicare fra i possibili uffici doganali l'ufficio (gli uffici) doganale(i) che si vorrebbe (vorrebbero) utilizzare come ufficio doganale :
 - a) *di controllo* : per controllare il regime ;
 - b) *di vincolo* : per accettare le dichiarazioni di vincolo al regime ;
 - c) *di appuramento* : per accettare le dichiarazioni che attribuiscono alle merci d'importazione una delle destinazioni doganali ammesse.
9. *Prevista durata dell'autorizzazione* : indicare il periodo durante il quale è prevista l'importazione delle merci.
10. *Procedure semplificate di trasferimento* : indicare, se necessario, la volontà di ricorrere alle procedure previste agli articoli 17 bis e 17 ter.
11. *Altro* : questa rubrica serve a fornire tutte quelle indicazioni, non previste, che il richiedente ritiene nondimeno utile trasmettere all'autorità doganale. »

ALLEGATO II

* ALLEGATO XIII

MODELLO DI AUTORIZZAZIONE DI AMMISSIONE TEMPORANEA

del

Riferimento alla domanda

1. Nome o ragione sociale ed indirizzo :

a) del titolare dell'autorizzazione :

.....

b) dell'utilizzatore (1) :

.....

c) del proprietario (1) :

.....

2. Merci destinate ad essere utilizzate (2) :

a) designazione commerciale e/o tecnica :

b) indicazioni in merito alla classificazione nella nomenclatura combinata :

c) Quantità prevista :

d) Valore previsto :

3. Articolo in virtù del quale è autorizzato il regime :

4. Natura dell'utilizzazione da attribuire alle merci d'importazione :

.....

.....

5. Luoghi in cui le merci sono utilizzate :

.....

6. Termine per dare alle merci d'importazione una delle destinazioni doganali ammesse (3) :

.....

7. Mezzi d'identificazione adottati :

.....

8. Uffici doganali :

a) di controllo :

b) di vincolo :

c) di appuramento :

9. Durata di validità :

.....

10. Utilizzazione delle procedure semplificate di trasferimento :

.....

11. Numero di allegati :

Data :

Firma :

Richiami figuranti nell'autorizzazione

- (¹) Da indicare quando si tratti di persona diversa dal titolare dell'autorizzazione. Il punto 1 c) deve essere compilato quando la concessione del regime è subordinata alla condizione che le merci appartengano ad una persona fisica o giuridica stabilita fuori del territorio della Comunità.
- (²) Queste indicazioni sono fornite nella misura necessaria a consentire agli uffici doganali di controllare l'utilizzazione dell'autorizzazione.
- (³) Questo termine corrisponde alla durata necessaria per raggiungere lo scopo dell'utilizzazione autorizzata. Se il richiedente non ha chiesto un termine più breve, tale termine è di ventiquattro mesi, senza pregiudizio di termini specifici.»
-

COMUNITÀ EUROPEA

1. Titolare dell'autorizzazione d'ammissione temporanea <input type="checkbox"/>		<h1 style="margin: 0;">INF 6</h1> <p style="margin: 0;">ORIGINALE</p> <p style="margin: 0;">N° A/000000</p> <p style="margin: 0;">AMMISSIONE TEMPORANEA</p> <p style="margin: 0;">BOLLETTINO D'INFORMAZIONI</p>									
2. Destinatario della domanda		3. DOMANDA (*) Il sottoscritto <input type="checkbox"/> titolare dell'autorizzazione d'ammissione temporanea <input type="checkbox"/> rappresentante del titolare dell'autorizzazione d'ammissione temporanea domanda il rilascio del presente bollettino. Ai fini di: <input type="checkbox"/> Transito Luogo: <input type="checkbox"/> Trasferimento Data: <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 8px;">Giorno</td> <td style="text-align: center; font-size: 8px;">Mese</td> <td style="text-align: center; font-size: 8px;">Anno</td> <td></td> </tr> </table> Firma:						Giorno	Mese	Anno	
Giorno	Mese	Anno									
4. Destinatario delle informazioni		7. Applicazione dell'articolo del regolamento di base:									
5. Data del vincolo delle merci al regime <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 8px;">Giorno</td> <td style="text-align: center; font-size: 8px;">Mese</td> <td style="text-align: center; font-size: 8px;">Anno</td> </tr> </table>							Giorno	Mese	Anno		
Giorno	Mese	Anno									
6. Ultima data di riesportazione <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 8px;">Giorno</td> <td style="text-align: center; font-size: 8px;">Mese</td> <td style="text-align: center; font-size: 8px;">Anno</td> </tr> </table>					Giorno	Mese	Anno	9. Codice NC 10. Quantità netta 11. Valore in dogana			
Giorno	Mese	Anno									
8. Marche e numeri - Quantità e natura dei colli - Designazione delle merci A											
8. Marche e numeri - Quantità e natura dei colli - Designazione delle merci B		9. Codice NC 10. Quantità netta 11. Valore in dogana									
INFORMAZIONI FORNITE DALL'AUTORITÀ DOGANALE											
12. Misure d'identificazione prese											
13. Importo dei dazi percepiti (in moneta dello Stato che fornisce le informazioni) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; border-bottom: 1px solid black;">A</td> <td style="width: 33%; border-bottom: 1px solid black;">B</td> <td style="width: 33%; border-bottom: 1px solid black;">C</td> </tr> </table>				A	B	C					
A	B	C									
14. Periodo preso in considerazione per la riscossione <div style="text-align: right;">mese</div>		Ufficio di appuramento: Luogo: Data: <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 8px;">Giorno</td> <td style="text-align: center; font-size: 8px;">Mese</td> <td style="text-align: center; font-size: 8px;">Anno</td> </tr> </table> Firma:					Giorno	Mese	Anno		
Giorno	Mese	Anno									
15. Osservazioni		<input type="checkbox"/> Riesportazione <input type="checkbox"/> Immissione in libera pratica <input type="checkbox"/> Altre destinazioni doganali concesse Timbro:									
Ufficio di vidimazione: Luogo: Data: <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 8px;">Giorno</td> <td style="text-align: center; font-size: 8px;">Mese</td> <td style="text-align: center; font-size: 8px;">Anno</td> </tr> </table> Firma:					Giorno	Mese	Anno	Timbro:			
Giorno	Mese	Anno									

(*) Indicare con una ☒ la menzione applicabile.

13. RICHIESTA DI CONTROLLO A POSTERIORI

L'autorità doganale designata sottoindicata chiede il controllo dell'autenticità del presente bollettino d'informazioni e dell'esattezza delle menzioni in esso contenute.

Luogo:

Data:

--	--	--	--

 Timbro:

Giorno Mese Anno

Firma:

Autorità doganale

14. RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dalla sottoindicata autorità doganala designata ha permesso di constatare che il presente bollettino d'informazioni (*)

è stato rilasciato dall'autorità doganale indicata e che le menzioni in esso contenute sono esatte.

dà luogo alle osservazioni qui allegate.

Luogo:

Data:

--	--	--	--

 Timbro:

Giorno Mese Anno

Firma:

Autorità doganale

(*) Indicare con una la menzione applicabile.

NOTE**A. Note generali**

1. La parte del bollettino che costituisce la domanda d'informazioni (caselle da 1 a 11) deve essere compilata dal titolare dell'autorizzazione di ammissione temporanea o dal suo rappresentante.
2. Il formulario deve essere compilato in modo leggibile ed indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino e vidimata dall'autorità doganale.

B. Note particolari relative alle rubriche indicate qui di seguito

1. Indicare il nome e l'indirizzo completo, compresi l'eventuale codice postale e lo Stato membro.
3. Indicare l'autorità doganale con l'indirizzo completo, compresi l'eventuale codice postale e lo Stato membro, a cui è presentata la domanda.
4. Indicare il nome e l'indirizzo completo, compresi l'eventuale codice postale e lo Stato membro, dell'autorità doganale che richiede le informazioni.
8. Indicare le marche, i numeri, la quantità e la natura dei colli. Per i prodotti e le merci non imballati indicare il numero degli oggetti o, all'occorrenza, «alla rinfusa». Indicare i prodotti o le merci secondo la loro denominazione usuale o commerciale o secondo la loro denominazione tariffaria. La quantità deve essere indicata in unità del sistema metrico decimale: chilogrammi, litri, metri, m², ecc. I valori unitari devono essere indicati.
13. Gli importi sono indicati in moneta nazionale, con iscrizione di una sola cifra per casella. L'ultima e la penultima casella sono riservate alle eventuali frazioni di unità.

Le monete nazionali sono indicate con le seguenti sigle:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> — BEF per i franchi belgi — DEM per i marchi tedeschi — ESP per le pesete spagnole — IEP per le lire irlandesi — LUF per i franchi lussemburghesi — PTE per gli scudi portoghesi | <ul style="list-style-type: none"> — DKK per le corone danesi — GRD per le dracme greche — FRF per i franchi francesi — ITL per le lire italiane — NLG per i fiorini olandesi — GBP per le lire sterline. |
|---|---|

13. e 14. Compilare se del caso.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3694/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 2453/92 relativo al documento amministrativo unico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo al documento amministrativo unico⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che, in conseguenza dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2713/92 della Commissione⁽²⁾, gli esemplari 2 e 7 del documento amministrativo unico sono utilizzati altresì a fini statistici nel quadro degli scambi di merci comunitarie tra parti del territorio doganale della Comunità soggette a regimi fiscali differenti;

considerando che, conformemente a recenti rettifiche di natura statistica, è opportuno introdurre nella normativa sul documento amministrativo unico la codificazione relativa alla natura della transazione;

considerando che la codificazione relativa alla dichiarazione e ai regimi dev'essere completata per tener conto di nuove circostanze verificatesi dopo l'adozione del regolamento (CEE) n. 2453/92 della Commissione⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del documento amministrativo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo del regolamento (CEE) n. 2453/92 è così modificato:

ALLEGATO VII:

Al punto A, secondo comma, il secondo e settimo trattino vanno letti come segue:

- « — l'esemplare n. 2, che sarà utilizzato per la statistica dello Stato membro di esportazione, può essere altresì utilizzato per le statistiche dello Stato membro di spedizione nel caso di scambi tra parti del territorio doganale della Comunità con regime fiscale differente. »;
- « — l'esemplare n. 7, che sarà utilizzato per la statistica dello Stato membro di destinazione (formalità di transito comunitario e a destinazione) così come nel caso di scambi tra parti del territorio doganale della Comunità con regime fiscale differente. »

ALLEGATO VIII:

- 1) Il testo relativo alla casella 1, prima suddivisione, sigla COM, dev'essere completato dal testo seguente:
 - « — dichiarazione di introduzione in deposito di merci comunitarie. »
- 2) La tabella relativa alla casella 24, « natura della transazione », è sostituita dalla tabella seguente:

« Colonna A	Colonna B
1. Transazioni che comportano un trasferimento effettivo o previsto di proprietà contro compensazione (finanziaria o altra) (ad eccezione delle transazioni da registrare sotto i codici 2, 7, 8) ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	1. Acquisto/vendita definitiva ⁽²⁾ 2. Spedizione in visione o in prova, spedizione con diritto di restituzione e di conto deposito 3. Operazioni di compensazione (baratto) 4. Vendita a viaggiatori stranieri per loro uso personale 5. Leasing finanziario ⁽³⁾

⁽¹⁾ GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 275 del 18. 9. 1992, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 249 del 28. 8. 1992, pag. 1.

Colonna A	Colonna B
2. Restituzioni di merci dopo la registrazione della transazione originale sotto il codice 1 ⁽⁴⁾ ; sostituzione di merci a titolo gratuito ⁽⁴⁾	1. Rispedizione di merci 2. Sostituzione di merci rispedite 3. Sostituzione (per esempio in garanzia) di merci non rispedite
3. Transazioni (non temporanee) che implicano un trasferimento di proprietà senza compensazione (finanziaria o altra)	1. Merci fornite nel quadro di programmi totalmente o parzialmente finanziati dalla Comunità europea 2. Altri aiuti pubblici 3. Altri aiuti (privati, organizzazioni non governative)
4. Spedizione di merci in vista di una trasformazione per conto terzi ⁽⁵⁾ o di una riparazione ⁽⁶⁾ (ad eccezione delle operazioni da registrare sotto il codice 7)	1. Lavorazione per conto terzi 2. Riparazione e manutenzione 3. Riparazione e manutenzione a titolo gratuito
5. Spedizione di merci dopo una trasformazione per conto terzi ⁽⁵⁾ o una riparazione ⁽⁶⁾ (ad eccezione delle operazioni da registrare sotto il codice 7)	1. Lavorazione per conto terzi 2. Riparazione e manutenzione a titolo oneroso 3. Riparazione e manutenzione a titolo gratuito
6. Transazioni senza trasferimento di proprietà [per esempio: locazione, prestito, leasing operativo ⁽⁷⁾ ed altro uso temporaneo ⁽⁸⁾ , ad eccezione della lavorazione per conto terzi e delle riparazioni (consegna e rispedizione)]	1. Locazione, prestito, leasing operativo 2. Altri usi temporanei
7. Spedizioni di merci nel quadro di programmi di difesa comuni o di altri programmi di produzione intergovernativi (per esempio Airbus)	
8. Fornitura di materiali e attrezzature nel quadro di lavori di costruzione o di installazione facenti parte di un contratto generale ⁽⁹⁾	
9. Altre transazioni	

(1) Va qui registrata la maggior parte delle esportazioni/spedizioni e delle importazioni/arrivi, ossia le operazioni in cui:

- avviene un trasferimento di proprietà fra residenti e non residenti;
- ha o avrà luogo un pagamento o un'altra compensazione.

Rientrano in questa voce anche i movimenti fra imprese collegate e i movimenti da/verso centri di distribuzione, anche se non vi è pagamento immediato.

(2) Compresi i pezzi di ricambio e altre sostituzioni effettuate a titolo oneroso.

(3) Compreso il leasing finanziario: i pagamenti in leasing sono calcolati in modo tale da coprire interamente, o pressoché interamente, il valore della merce. I benefici e i rischi della proprietà sono trasferiti al locatario; allo scadere del contratto, egli diventa anche giuridicamente proprietario.

(4) La rispedizione e la sostituzione di merci originariamente registrate nelle rubriche da 3 a 9 della colonna A devono figurare nella rubrica corrispondente.

(5) Sotto le rubriche 4 e 5 della colonna A vanno registrate le operazioni di lavorazione per conto terzi (sotto controllo doganale o no). Le operazioni di perfezionamento realizzate da terzi per conto proprio restano escluse da queste rubriche e devono essere registrate nella rubrica 1 della colonna A.

(6) La riparazione consiste nel ripristino della funzione originaria di una merce e può comprendere, in una certa misura, anche lavori di ricostruzione o di miglioria.

(7) Leasing operativo: tutti i contratti di leasing, escluso il leasing finanziario [vedi nota 3].

(8) Tutte le esportazioni/importazioni di merci di cui sia già prevista la successiva reimportazione/riesportazione, senza trasferimento di proprietà.

(9) Nella rubrica 8 della colonna A devono essere registrate soltanto le transazioni per le quali non ha luogo una fatturazione separata delle singole merci, ma solo una fatturazione per l'insieme dell'operazione. In caso contrario le transazioni devono essere registrate sotto la rubrica 1 della colonna A.

3) Il testo relativo alla casella 37, prima suddivisione, dev'essere completato dal testo seguente :

- 01 immissione in libera pratica con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale territorio nelle quali non sono applicabili le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non sono applicabili.

Immissione in libera pratica con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra la Comunità e il principato d'Andorra (*).

(*) Decisione 90/680/CEE del Consiglio (GU n. L 374 del 31. 12. 1990, pag. 13). »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal termine iniziale di applicabilità del regolamento di base.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3695/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

che modifica i codici NC e le designazioni di taluni prodotti figuranti nel regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,considerando che l'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/91 ⁽⁴⁾, riporta una lunga serie di specie di graminacee e leguminose i cui codici NC sono stati modificati dal regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione, del 14 luglio 1992, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽⁵⁾; che è opportuno pertanto adeguare il regolamento (CEE) n. 2358/71;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2358/71 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, i codici NC 0713 10 11 e 0713 10 19 sono sostituiti dal testo seguente:

« 0713 10 10 piselli (*pisum sativum*) destinati alla semina ».

2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 39.⁽⁵⁾ GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

« ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci
	1. CERES
1001 90 10	Triticum spelta L.
1006 10 10	Oryza sativa L. — varietà tipo japonica — varietà tipo indica
	2. OLEAGINEAE
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino tessile)
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino oleoso)
ex 1207 99 10	Cannabis sativa L. (monoico)
	3. GRAMINEAE
ex 1209 29 10	Agrostis canina L.
ex 1209 29 10	Agrostis gigantea Roth.
ex 1209 29 10	Agrostis stolonifera L.
ex 1209 29 10	Agrostis capillaris L.
ex 1209 29 80	Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. e K.B. Presl.
ex 1209 29 10	Dactylis glomerata L.
ex 1209 23 80	Festuca arundinacea Schreb.
1209 23 80	Festuca ovina L.
1209 23 11	Festuca pratensis Huds.
1209 23 15	Festuca rubra L.
ex 1209 29 80	Festulolium
ex 1209 25 00	Lolium multiflorum Lam.
ex 1209 25 00	Lolium perenne L. — ad alta persistenza, tardivo o precoce — nuove varietà ed altre — a bassa persistenza, semitardivo, sempiprecoce o precoce
ex 1209 29 80	Lolium x boucheanum Kunth
ex 1209 29 80	Phleum Bertolinii (DC)
ex 1209 26 00	Phleum pratense L.
ex 1209 29 80	Poa nemoralis L.
1209 24 00	Poa pratensis L.
ex 1209 29 10	Poa palustris y Poa trivialis L.
	4. LEGUMINOSAE
ex 0713 10 10	Pisum sativum L. (partim) (pisello da foraggio)
ex 0713 50 10	Vicia faba L. (partim) (favetta)
ex 1209 29 80	Hedysarum coronarium L.
ex 1209 29 80	Medicago lupulina L.
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (ecotipi)
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (varietà)
ex 1209 29 80	Onobrychis viciifoli Scop.
ex 1209 22 00	Trifolium alexandrinum L.
ex 1209 22 00	Trifolium hybridum L.
ex 1209 22 00	Trifolium incarnatum L.
ex 1209 22 00	Trifolium pratense L.
ex 1209 22 00	Trifolium repens L.
ex 1209 22 00	Trifolium repens L. var. giganteum
ex 1209 22 00	Trifolium resupinatum L.
ex 1209 29 10	Vicia sativa L.
ex 1209 29 10	Vicia villosa Roth.»

REGOLAMENTO (CEE) N. 3696/92 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1992****recante modifica del regolamento (CEE) n. 3418/88 che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo a decorrere dal 1° settembre 1988**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 54, paragrafo 8,considerando che i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione di taluni prodotti vitivinicoli sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 3418/88 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3584/91 ⁽⁴⁾;

considerando che, in applicazione degli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità con alcuni paesi terzi del bacino mediterraneo sono stati fissati, per alcuni vini originari di tali paesi, presentati in recipienti di contenuto non superiore a due litri, prezzi franco frontiera di riferi-

mento ridotti nell'ambito di contingenti quantitativi annui; che le disposizioni di detti accordi prevedono una nuova diminuzione dei prezzi a decorrere dal 1° gennaio 1993 per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi franco frontiera di riferimento fissati per i prodotti contemplati dai codici addizionali ai codici NC da 2204 21 25 a 2204 21 910 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3418/88 sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 301 del 4. 11. 1988, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 329 dell'11. 12. 1991, pag. 7.

ALLEGATO

TABELLA 22-02

Prezzi di riferimento del vino dal 1° gennaio 1993

I PREZZI DI RIFERIMENTO FRANCO FRONTIERA SONO CALCOLATI DETRAENDO IL DAZIO APPLICABILE AL PAESE TERZO INTERESSATO DAL PREZZO DI RIFERIMENTO INDICATO NELLA TABELLA

Codice NC	Codice addizionale	Designazione delle merci	Nota	CY (ECU/hl)	DZ, MA, TN (ECU/hl)	Altri paesi (ECU/hl)	Regolamento ICM, allegato I, parte 6	
							Tabella	Codice addizionale
2204 21 25	9100	- Vini importati sotto la denominazione Riesling o Sylvaner	(²)	K: 107,80	K: 88,76	131,06	5	7587
	9101	- Altri vini, con titolo alcolometrico effettivo:						
	9102	- inferiore a 9 % vol	(¹)	K: 58,37	K: 39,33	81,63	5	7588
	9103	- uguale o superiore al 9 % vol e inferiore o uguale al 9,5 % vol	(¹)	K: 59,46	K: 40,42	82,72	5	7588
	9104	- superiore al 9,5 % vol e inferiore o uguale al 10 % vol	(¹)	K: 61,65	K: 42,61	84,91	5	7588
	9105	- superiore al 10 % vol e inferiore o uguale al 10,5 % vol	(¹)	K: 63,83	K: 44,79	87,09	5	7588
	9106	- superiore al 10,5 % vol e inferiore o uguale all'11 % vol	(¹)	K: 66,02	K: 46,98	89,28	5	7588
	9107	- superiore all'11 % vol e inferiore o uguale all'11,5 % vol	(¹)	K: 68,20	K: 49,16	91,46	5	7588
	9108	- superiore all'11,5 % vol e inferiore o uguale al 12 % vol	(¹)	K: 70,39	K: 51,35	93,65	5	7588
	9109	- superiore al 12 % vol e inferiore o uguale al 12,5 % vol	(¹)	K: 72,57	K: 53,53	95,83	5	7588
		- superiore al 12,5 % vol e inferiore o uguale al 13 % vol	(¹)	K: 74,76	K: 55,72	98,02	5	7588
2204 21 29		- Mosto di uva fresca a fermentazione arrestata mediante aggiunta di alcol, come definito nella nota complementare 4, lettera a), al capitolo 22 della nomenclatura combinata, con titolo alcolometrico effettivo:						
		- uguale o superiore al 12 % vol e inferiore o uguale al 13 % vol:						
		- con titolo alcolometrico potenziale:						
	9110	- uguale o superiore all'8,5 % vol e inferiore o uguale al 9 % vol		59,08	59,08	59,08		
	9111	- superiore al 9 % vol e inferiore o uguale al 10 % vol		61,16	61,16	61,16		
	9112	- superiore al 10 % vol e inferiore o uguale all'11 % vol		63,94	63,94	63,94		
	9113	- superiore all'11 % vol e inferiore o uguale al 12 % vol		66,72	66,72	66,72		
	9114	- superiore al 12 % vol e inferiore o uguale al 13 % vol		69,50	69,50	69,50		
	9115	- superiore al 13 % vol e inferiore o uguale al 14 % vol		72,28	72,28	72,28		
	9116	- superiore al 14 % vol e inferiore o uguale al 15 % vol		75,06	75,06	75,06		
	9117	- superiore al 15 % vol e inferiore o uguale al 16 % vol		77,84	77,84	77,84		
	9118	- superiore al 16 % vol e inferiore o uguale al 17 % vol		80,62	80,62	80,62		
	9119	- superiore al 17 % vol e inferiore o uguale al 18 % vol		83,40	83,40	83,40		
	9120	- superiore al 18 % vol e inferiore o uguale al 19 % vol		86,18	86,18	86,18		
	9121	- superiore al 19 % vol e inferiore o uguale al 20 % vol		88,96	88,96	88,96		
	9122	- superiore al 20 % vol		90,35	90,35	90,35		

Codice NC	Codice addizionale	Designazione delle merci	Nota	CY (ECU/hl)	DZ, MA, TN (ECU/hl)	Altri paesi (ECU/hi)	Regolamento ICM, allegato 1, parte 6	
							Tabella	Codice addizionale
2204 21 29 (segue)		— Vini importati sotto la denominazione Portugieser, con titolo alcolometrico effettivo :						
	9123	— inferiore al 9 % vol	(1) (2)	K: 58,37	K: 39,33	81,63	6	7589
	9124	— uguale o superiore al 9 % vol e inferiore o uguale al 9,5 % vol	(1) (2)	K: 59,46	K: 40,42	82,72	6	7589
	9125	— superiore al 9,5 % vol e inferiore o uguale al 10 % vol	(1) (2)	K: 61,65	K: 42,61	84,91	6	7589
	9126	— superiore al 10 % vol e inferiore o uguale al 10,5 % vol	(1) (2)	K: 63,83	K: 44,79	87,09	6	7589
	9127	— superiore al 10,5 % vol e inferiore o uguale all'11 % vol	(1) (2)	K: 66,02	K: 46,98	89,28	6	7589
	9128	— superiore all'11 % vol e inferiore o uguale all'11,5 % vol	(1) (2)	K: 68,20	K: 49,16	91,46	6	7589
	9129	— superiore all'11,5 % vol e inferiore o uguale al 12 % vol	(1) (2)	K: 70,39	K: 51,35	93,65	6	7589
	9130	— superiore al 12 % vol e inferiore o uguale al 12,5 % vol	(1) (2)	K: 72,57	K: 53,53	95,83	6	7589
	9131	— superiore al 12,5 % vol e inferiore o uguale al 13 % vol	(1) (2)	K: 74,76	K: 55,72	98,02	6	7589
		— Altri vini, con titolo alcolometrico effettivo :						
	9132	— inferiore al 9 % vol	(1) (2)	K: 58,37	K: 39,33	81,63	6	7590
	9133	— uguale o superiore al 9 % vol e inferiore o uguale al 9,5 % vol	(1) (2)	K: 59,46	K: 40,42	82,72	6	7590
	9134	— superiore al 9,5 % vol e inferiore o uguale al 10 % vol	(1) (2)	K: 61,65	K: 42,61	84,91	6	7590
	9135	— superiore al 10 % vol e inferiore o uguale al 10,5 % vol	(1) (2)	K: 63,83	K: 44,79	87,09	6	7590
	9136	— superiore al 10,5 % vol e inferiore o uguale all'11 % vol	(1) (2)	K: 66,02	K: 46,98	89,28	6	7590
	9137	— superiore all'11 % vol e inferiore o uguale all'11,5 % vol	(1) (2)	K: 68,20	K: 49,16	91,46	6	7590
	9138	— superiore all'11,5 % vol e inferiore o uguale al 12 % vol	(1) (2)	K: 70,39	K: 51,35	93,65	6	7590
	9139	— superiore al 12 % vol e inferiore o uguale al 12,5 % vol	(1) (2)	K: 72,57	K: 53,53	95,83	6	7590
	9140	— superiore al 12,5 % vol e inferiore o uguale al 13 % vol	(1) (2)	K: 74,76	K: 55,72	98,02	6	7590
2204 21 35		— Vini liquorosi definiti nella nota complementare 4, lettera c), al capitolo 22 della nomenclatura combinata, con titolo alcolometrico effettivo uguale al 15 % vol :						
	9141	— destinati alla trasformazione in prodotti che non rientrano nel codice 2204	(2)	60,60	60,60	60,60		
	9142	— altri	(2)	111,30	111,30	111,30		
	9143	— Vini importati sotto la denominazione Riesling o Sylvaner	(2)	K: 107,80	K: 88,76	131,06	8	7591
		— Altri vini, con titolo alcolometrico effettivo :						
	9144	— superiore al 13 % vol e inferiore o uguale al 13,5 % vol	(1) (2)	K: 76,94	K: 57,90	100,20	8	7592
	9145	— superiore al 13,5 % vol e inferiore o uguale al 14 % vol	(1) (2)	K: 79,13	K: 60,09	102,39	8	7592
	9146	— superiore al 14 % vol e inferiore o uguale al 14,5 % vol	(1) (2)	K: 81,31	K: 62,27	104,57	8	7592
	9147	— superiore al 14,5 % vol e inferiore o uguale al 15 % vol	(1) (2)	K: 83,50	K: 64,46	106,76	8	7592

Codice NC	Codice addizionale	Designazione delle merci	Nota	CY (ECU/hl)	DZ, MA, TN (ECU/hl)	Altri paesi (ECU/hl)	Regolamento ICM, allegato 1, parte 6	
							Tabella	Codice addizionale
2204 21 39		<p>Mosto di uva fresca a fermentazione arrestata mediante aggiunta di alcol, come definito nella nota complementare 4, lettera a), al capitolo 22 della nomenclatura combinata, con titolo alcolometrico effettivo:</p> <p>— superiore al 13 % vol e inferiore o uguale al 14 % vol:</p> <p>— — con titolo alcolometrico potenziale:</p> <p>— — uguale o superiore all'8,5 % vol e inferiore o uguale al 9 % vol</p> <p>— — superiore al 9 % vol e inferiore o uguale al 10 % vol</p> <p>— — superiore al 10 % vol e inferiore o uguale all'11 % vol</p> <p>— — superiore all'11 % vol e inferiore o uguale al 12 % vol</p> <p>— — superiore al 12 % vol e inferiore o uguale al 13 % vol</p> <p>— — superiore al 13 % vol e inferiore o uguale al 14 % vol</p> <p>— — superiore al 14 % vol e inferiore o uguale al 15 % vol</p> <p>— — superiore al 15 % vol e inferiore o uguale al 16 % vol</p> <p>— — superiore al 16 % vol e inferiore o uguale al 17 % vol</p> <p>— — superiore al 17 % vol e inferiore o uguale al 18 % vol</p> <p>— — superiore al 18 % vol e inferiore o uguale al 19 % vol</p> <p>— — superiore al 19 % vol e inferiore o uguale al 20 % vol</p> <p>— — superiore al 20 % vol</p> <p>superiore al 14 % vol e inferiore o uguale al 15 % vol:</p> <p>— — con titolo alcolometrico potenziale:</p> <p>— — uguale o superiore all'8,5 % vol e inferiore o uguale al 9 % vol</p> <p>— — superiore al 9 % vol e inferiore o uguale al 10 % vol</p> <p>— — superiore al 10 % vol e inferiore o uguale all'11 % vol</p> <p>— — superiore all'11 % vol e inferiore o uguale al 12 % vol</p> <p>— — superiore al 12 % vol e inferiore o uguale al 13 % vol</p> <p>— — superiore al 13 % vol e inferiore o uguale al 14 % vol</p> <p>— — superiore al 14 % vol e inferiore o uguale al 15 % vol</p> <p>— — superiore al 15 % vol e inferiore o uguale al 16 % vol</p> <p>— — superiore al 16 % vol e inferiore o uguale al 17 % vol</p> <p>— — superiore al 17 % vol e inferiore o uguale al 18 % vol</p> <p>— — superiore al 18 % vol e inferiore o uguale al 19 % vol</p> <p>— — superiore al 19 % vol e inferiore o uguale al 20 % vol</p> <p>— — superiore al 20 % vol</p>						
	9148			61,86	61,86	61,86		
	9149			63,94	63,94	63,94		
	9150			66,72	66,72	66,72		
	9151			69,50	69,50	69,50		
	9152			72,28	72,28	72,28		
	9153			75,06	75,06	75,06		
	9154			77,84	77,84	77,84		
	9155			80,62	80,62	80,62		
	9156			83,40	83,40	83,40		
	9157			86,18	86,18	86,18		
	9158			88,96	88,96	88,96		
	9159			91,74	91,74	91,74		
	9160			93,13	93,13	93,13		
	9161			64,64	64,64	64,64		
	9162			66,72	66,72	66,72		
	9163			69,50	69,50	69,50		
	9164			72,28	72,28	72,28		
	9165			75,06	75,06	75,06		
	9166			77,84	77,84	77,84		
	9167			80,62	80,62	80,62		
	9168			83,40	83,40	83,40		
	9169			86,18	86,18	86,18		
	9170			88,96	88,96	88,96		
	9171			91,74	91,74	91,74		
	9172			94,52	94,52	94,52		
	9173			95,91	95,91	95,91		

Codice NC	Codice addizionale	Designazione delle merci	Nota	CY (ECU/hl)	DZ, MA, TN (ECU/hl)	Altri paesi (ECU/hl)	Regolamento ICM, allegato 1, parte 6	
							Tabella	Codice addizionale
2204 21 39 (segue)	9174	— Vini liquorosi definiti nella nota complementare 4, lettera c), al capitolo 22 della nomenclatura combinata, con titolo alcolometrico effettivo uguale al 15 % vol:	(²)	60,60	60,60	60,60		
	9175	— — destinati alla trasformazione in prodotti che non rientrano nel codice 2204	(²)	111,30	111,30	111,30		
		— — altri						
	9176	— Vini importati sotto la denominazione Portugieser, con titolo alcolometrico effettivo :	(¹) (²)	K: 76,94	K: 57,90	100,20	9	7593
	9177	— — superiore al 13 % vol e inferiore o uguale al 13,5 % vol						
	9178	— — superiore al 13,5 % vol e inferiore o uguale al 14 % vol	(¹) (²)	K: 79,13	K: 60,09	102,39	9	7593
	9179	— — superiore al 14 % vol e inferiore o uguale al 14,5 % vol	(¹) (²)	K: 81,31	K: 62,27	104,57	9	7593
		— — superiore al 14,5 % vol e inferiore o uguale al 15 % vol	(¹) (²)	K: 83,50	K: 64,46	106,76	9	7593
	9180	— Altri vini, con titolo alcolometrico effettivo :	(¹) (²)	K: 76,94	K: 57,90	100,20	9	7594
9181	— — superiore al 13 % vol e inferiore o uguale al 13,5 % vol							
9182	— — superiore al 13,5 % vol e inferiore o uguale al 14 % vol	(¹) (²)	K: 79,13	K: 60,09	102,39	9	7594	
9183	— — superiore al 14 % vol e inferiore o uguale al 14,5 % vol	(¹) (²)	K: 81,31	K: 62,27	104,57	9	7594	
	— — superiore al 14,5 % vol e inferiore o uguale al 15 % vol	(¹) (²)	K: 83,50	K: 64,46	106,76	9	7594	
2204 21 41	9186	— Vini di Tokay (Aszu e Szamorodni), con titolo alcolometrico effettivo :		—	—	108,94		
	9187	— — superiore al 15 % vol e inferiore o uguale al 15,5 % vol	(¹)					
	9188	— — superiore al 15,5 % vol e inferiore o uguale al 16 % vol	(¹)			111,13		
	9189	— — superiore al 16 % vol e inferiore o uguale al 16,5 % vol	(¹)			113,31		
	9190	— — superiore al 16,5 % vol e inferiore o uguale al 17 % vol	(¹)			115,50		
	9191	— — superiore al 17 % vol e inferiore o uguale al 17,5 % vol	(¹)			117,68		
		— — superiore al 17,5 % vol e inferiore o uguale al 18 % vol	(¹)			119,87		
	9192	— Vini liquorosi definiti nella nota complementare 4, lettera c), al capitolo 22 della nomenclatura combinata :	(²)	64,80	64,80	64,80		
		— — destinati alla trasformazione in prodotti che non rientrano nel codice 2204						
2204 21 49	9193	— — altri						
		— — con titolo alcolometrico effettivo uguale al 15 % vol e aventi più di 130 g ma non più di 330 g di estratto secco totale per litro	(²)	111,30	111,30	111,30		
	9194	— — — altri	(²)	117,50	117,50	117,50		

Codice NC	Codice addizionale	Designazione delle merci	Nota	CY (ECU/ha)	DZ, MA, TN (ECU/ha)	Altri paesi (ECU/ha)	Regolamento ICM, allegato 1, parte 6	
							Tabella	Codice addizionale
2204 21 49 (segue)	9195	— Vini alcolizzati definiti nella nota complementare 4, lettera b), al capitolo 22 della nomenclatura combinata, con titolo alcolometrico effettivo uguale al 18% vol:	(¹)	46,62	46,62	46,62		
		— Vini bianchi, con titolo alcolometrico effettivo:						
		— superiore al 15 % vol e inferiore o uguale al 15,5 % vol	(¹)	K: 85,68	K: 66,64	108,94		
		— superiore al 15,5 % vol e inferiore o uguale al 16 % vol	(¹)	K: 87,87	K: 68,83	111,13		
		— superiore al 16 % vol e inferiore o uguale al 16,5 % vol	(¹)	K: 90,05	K: 71,01	113,31		
		— superiore al 16,5 % vol e inferiore o uguale al 17 % vol	(¹)	K: 92,24	K: 73,02	115,50		
		— superiore al 17 % vol e inferiore o uguale al 17,5 % vol	(¹)	K: 94,42	K: 75,38	117,68		
		— superiore al 17,5 % vol e inferiore o uguale al 18 % vol	(¹)	K: 96,61	K: 77,57	119,87		
		— Altri vini, con titolo alcolometrico effettivo:						
		— superiore al 15 % vol e inferiore o uguale al 15,5 % vol	(¹)	K: 85,68	K: 66,64	108,94		
		— superiore al 15,5 % vol e inferiore o uguale al 16 % vol	(¹)	K: 87,87	K: 68,83	111,13		
		— superiore al 16 % vol e inferiore o uguale al 16,5 % vol	(¹)	K: 90,05	K: 71,01	113,31		
		— superiore al 16,5 % vol e inferiore o uguale al 17 % vol	(¹)	K: 92,24	K: 73,02	115,50		
		— superiore al 17 % vol e inferiore o uguale al 17,5 % vol	(¹)	K: 94,42	K: 75,38	117,68		
	— superiore al 17,5 % vol e inferiore o uguale al 18 % vol	(¹)	K: 96,61	K: 77,57	119,87			
2204 21 51		— Vini di Tokay (Aszu e Szamorodni), con titolo alcolometrico effettivo:						
		— superiore al 18 % vol e inferiore o uguale al 18,5 % vol	(¹)	—	—	122,05		
		— superiore al 18,5 % vol e inferiore o uguale al 19 % vol	(¹)	—	—	124,24		
		— superiore al 19 % vol e inferiore o uguale al 19,5 % vol	(¹)	—	—	126,42		
		— superiore al 19,5 % vol e inferiore o uguale al 20 % vol	(¹)	—	—	128,61		
		— superiore al 20 % vol e inferiore o uguale al 20,5 % vol	(¹)	—	—	130,79		
		— superiore al 20,5 % vol e inferiore o uguale al 21 % vol	(¹)	—	—	132,98		
		— superiore al 21 % vol e inferiore o uguale al 21,5 % vol	(¹)	—	—	135,16		
		— superiore al 21,5 % vol e inferiore o uguale al 22 % vol	(¹)	—	—	137,35		
		— Vini liquorosi definiti nella nota complementare 4, lettera c), al capitolo 22 della nomenclatura combinata:						
		— destinati alla trasformazione in prodotti che non rientrano nel codice 2204	(¹)	78,40	78,40	78,40		
		— altri	(²)	134,30	134,30	134,30		
2204 21 59								

Codice NC	Codice aggiuntivo	Designazione delle merci	Nota	CY (ECU/hl)	DZ, MA, TN (ECU/hl)	Altri paesi (ECU/hl)	Regolamento ICM, allegato 1, parte 6	
							Tabella	Codice aggiuntivo
2204 21 59 (segue)		— Vini alcolizzati definiti nella nota complementare 4, lettera b), al capitolo 22 della nomenclatura combinata, con titolo alcolometrico effettivo :						
	9219	— superiore al 18 % vol e inferiore o uguale al 18,5 % vol	(¹)	47,27	47,27	47,27		
	9220	— superiore al 18,5 % vol e inferiore o uguale al 19 % vol	(²)	48,56	48,56	48,56		
	9221	— superiore al 19 % vol e inferiore o uguale al 19,5 % vol	(³)	49,86	49,86	49,86		
	9222	— superiore al 19,5 % vol e inferiore o uguale al 20 % vol	(⁴)	51,15	51,15	51,15		
	9223	— superiore al 20 % vol e inferiore o uguale al 20,5 % vol	(⁵)	52,45	52,45	52,45		
	9224	— superiore al 20,5 % vol e inferiore o uguale al 21 % vol	(⁶)	53,74	53,74	53,74		
	9225	— superiore al 21 % vol e inferiore o uguale al 21,5 % vol	(⁷)	55,04	55,04	55,04		
	9226	— superiore al 21,5 % vol e inferiore o uguale al 22 % vol	(⁸)	56,33	56,33	56,33		
		— Vini bianchi, con titolo alcolometrico effettivo :						
	9227	— superiore al 18 % vol e inferiore o uguale al 18,5 % vol	(¹)	K: 98,79	K: 79,75	122,05		
	9228	— superiore al 18,5 % vol e inferiore o uguale al 19 % vol	(²)	K: 100,98	K: 81,94	124,24		
	9229	— superiore al 19 % vol e inferiore o uguale al 19,5 % vol	(³)	K: 103,16	K: 84,12	126,42		
	9230	— superiore al 19,5 % vol e inferiore o uguale al 20 % vol	(⁴)	K: 105,35	K: 86,31	128,61		
	9231	— superiore al 20 % vol e inferiore o uguale al 20,5 % vol	(⁵)	K: 107,53	K: 88,49	130,79		
	9232	— superiore al 20,5 % vol e inferiore o uguale al 21 % vol	(⁶)	K: 109,72	K: 90,68	132,98		
	9233	— superiore al 21 % vol e inferiore o uguale al 21,5 % vol	(⁷)	K: 111,90	K: 92,86	135,16		
	9234	— superiore al 21,5 % vol e inferiore o uguale al 22 % vol	(⁸)	K: 114,09	K: 95,05	137,35		
		— Altri vini, con titolo alcolometrico effettivo :						
	9235	— superiore al 18 % vol e inferiore o uguale al 18,5 % vol	(¹)	K: 98,79	K: 79,75	122,05		
	9236	— superiore al 18,5 % vol e inferiore o uguale al 19 % vol	(²)	K: 100,98	K: 81,94	124,24		
	9237	— superiore al 19 % vol e inferiore o uguale al 19,5 % vol	(³)	K: 103,16	K: 84,12	126,42		
9238	— superiore al 19,5 % vol e inferiore o uguale al 20 % vol	(⁴)	K: 105,35	K: 86,31	128,61			
9239	— superiore al 20 % vol e inferiore o uguale al 20,5 % vol	(⁵)	K: 107,53	K: 88,49	130,79			
9240	— superiore al 20,5 % vol e inferiore o uguale al 21 % vol	(⁶)	K: 109,72	K: 90,68	132,98			
9241	— superiore al 21 % vol e inferiore o uguale al 21,5 % vol	(⁷)	K: 111,90	K: 92,86	135,16			
9242	— superiore al 21,5 % vol e inferiore o uguale al 22 % vol	(⁸)	K: 114,09	K: 95,05	137,35			
2204 21 90		— Vini liquorosi definiti nella nota complementare 4, lettera c), al capitolo 22 della nomenclatura combinata :						
	9243	— destinati alla trasformazione in prodotti che non rientrano nel codice 2204		86,70	86,70	86,70		
	9244	— altri		141,60	141,60	141,60		

Codice NC	Codice addizionale	Designazione delle merci	Nota	CY (ECU/hi)	DZ, MA, TN (ECU/hi)	Altri paesi (ECU/hi)	Regolamento ICM, Allegato I, parte 6	
							Tabella	Codice addizionale
2204 21 90 (segue)		<p>— Vini alcolizzati definiti nella nota complementare 4, lettera b), al capitolo 22 della nomenclatura combinata, con titolo alcolometrico effettivo :</p> <p>— — superiore al 22 % vol e inferiore o uguale al 22,5 % vol</p> <p>— — superiore al 22,5 % vol e inferiore o uguale al 23 % vol</p> <p>— — superiore al 23 % vol e inferiore o uguale al 23,5 % vol</p> <p>— — superiore al 23,5 % vol e inferiore o uguale al 24 % vol</p> <p>— Vini bianchi, con titolo alcolometrico effettivo :</p> <p>— — superiore al 22 % vol e inferiore o uguale al 22,5 % vol</p> <p>— — superiore al 22,5 % vol e inferiore o uguale al 23 % vol</p> <p>— — superiore al 23 % vol e inferiore o uguale al 23,5 % vol</p> <p>— — superiore al 23,5 % vol e inferiore o uguale al 24 % vol</p> <p>— Altri vini, con titolo alcolometrico effettivo :</p> <p>— — superiore al 22 % vol e inferiore o uguale al 22,5 % vol</p> <p>— — superiore al 22,5 % vol e inferiore o uguale al 23 % vol</p> <p>— — superiore al 23 % vol e inferiore o uguale al 23,5 % vol</p> <p>— — superiore al 23,5 % vol e inferiore o uguale al 24 % vol</p>						
	9245			57,63	57,63	57,63		
	9246			58,92	58,92	58,92		
	9247			60,22	60,22	60,22		
	9248			61,51	61,51	61,51		
	9249		(¹)	K: 116,27	K: 97,23	139,53		
	9250		(¹)	K: 118,46	K: 99,42	141,72		
	9251		(¹)	K: 120,64	K: 101,60	143,90		
	9252		(¹)	K: 122,83	K: 103,79	146,09		
	9253		(¹)	K: 116,27	K: 97,23	139,53		
	9254		(¹)	K: 118,46	K: 99,42	141,72		
	9255		(¹)	K: 120,64	K: 101,60	143,90		
	9256		(¹)	K: 122,83	K: 103,79	146,09		

REGOLAMENTO (CEE) N. 3697/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

che fissa il contingente applicabile nel 1993 alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi e stabilisce le relative modalità di applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il contingente per il 1992 applicabile alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi è stabilito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3661/91 della Commissione⁽³⁾; che l'articolo 3 del suddetto regolamento stabilisce anche un ritmo minimo di aumento progressivo del contingente del 10 %; che tale aumento continua a rispecchiare le esigenze del mercato; che occorre fissare il contingente per il 1993;

considerando che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è opportuno abbinare alla domanda di autorizzazione d'importazione il deposito di una cauzione che garantisca, come esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89⁽⁵⁾, l'effettiva importazione delle merci; che è opportuno prevedere uno scaglionamento dei contingenti nel corso dell'anno;

considerando che è opportuno disporre che la Spagna comunichi alla Commissione informazioni sull'applicazione del contingente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In allegato è fissato il contingente che la Spagna può applicare per il 1993 ai sensi dell'articolo 77 dell'atto di

adesione, alle importazioni dei prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi.

Articolo 2

1. Le autorità spagnole rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti.

Il contingente è scaglionato durante l'anno come segue:

- il 50 % nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1993,
- il 50 % nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1993.

2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate al deposito di una cauzione. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, garantita dalla cauzione, consiste nella realizzazione delle importazioni.

Articolo 3

Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti è del 10 % all'inizio di ogni anno.

L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

Articolo 4

Le autorità spagnole comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito alle autorizzazioni d'importazione rilasciate nel mese precedente:

- i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate, ripartiti per paese di provenienza;
- i quantitativi importati, ripartiti per paese di provenienza.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 348 del 17. 12. 1991, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

		<i>(in tonnellate)</i>
Codice NC	Designazione delle merci	Contingente per il 1993
ex 0103	Animali vivi della specie suina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura	} 1 948
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	
ex 0206	Frattaglie commestibili della specie porcina domestica, diverse da quelle per la fabbricazione dei prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate o congelate	
ex 0209	Lardo senza parti magre e grasso di maiale non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati	
ex 0210	Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate	
1501 00 11	Strutto e altri grassi di maiale, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi	
1501 00 19		
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carni, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	
1602 10	Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue	
1602 20 90	Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale diverso dall'oca o dall'anatra	
1602 41 10	Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica	
1602 42 10		
da		
1602 49 11		
a		
1602 49 50		
1602 90 10	Preparazioni di sangue di qualsiasi animale	
1602 90 51	Altre preparazioni e conserve contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica	
1902 20 30	Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni, di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	

REGOLAMENTO (CEE) N. 3698/92 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1992****che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,considerando che il regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione, del 14 luglio 1992, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽³⁾, prevede una modifica per il frumento (grano) e il frumento segalato, l'orzo, l'avena e le semole e semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali;considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3290/92⁽⁵⁾, ha stabilito, in base alla nomenclatura combinata, la nomenclatura dei prodotti agricoli per

le restituzioni all'esportazione; che è opportuno adattare quest'ultima nomenclatura alle modificazioni della nomenclatura combinata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel settore 1 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, le indicazioni relative ai codici NC 1001 10, 1003, 1004 00 e 1103 11 10 sono sostituite da quelle riportate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 327 del 13. 11. 1992, pag. 34.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
1001 10 00	– Frumento (grano) duro :	
	– – destinato alla semina	1001 10 00 200
	– – altri	1001 10 00 400
1003 00	Orzo :	
1003 00 10	– destinato alla semina	1003 00 10 000
1003 00 20	– per la fabbricazione del malto	1003 00 20 000
1003 00 80	– altro	1003 00 80 000
1004 00 00	Avena	
	– destinata alla semina	1004 00 00 200
	– altro	1004 00 00 400
ex 1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali :	
	– semole e semolini :	
1103 11	– – di frumento (grano) :	
	– – – di frumento (grano) duro :	
1103 11 30	– – – – semole :	
	– aventi tenore, in ceneri, da 0 a 1 300 mg/100 g :	1103 11 30 200
	– aventi tenore, in ceneri, superiore a 1 300 mg/100 g	1103 11 30 900
1103 11 50	– – – – semolini :	
	– aventi tenore, in ceneri, da 0 a 1 300 mg/100 g :	
	– semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno del 10 % in peso	1103 11 50 200
	– altri	1103 11 50 400
	– aventi tenore, in ceneri, di oltre 1 300 mg/100 g	1103 11 50 900

REGOLAMENTO (CEE) N. 3699/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 441/88 recante modalità d'applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 9,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2070/91⁽⁴⁾, la Commissione ha stabilito le modalità d'applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, onde consentire un'equa ripartizione dell'onere della distillazione obbligatoria nella Comunità, occorre delimitare le regioni di produzione che presentano determinate caratteristiche di omogeneità; che tale delimitazione è necessaria anche per il Portogallo;

considerando che i prezzi d'acquisto e gli aiuti applicabili per la campagna 1992/1993 nel settore vitivinicolo e previsti dal regolamento (CEE) n. 2167/92 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2959/92⁽⁶⁾, riguardano anche la produzione vinicola in Portogallo; che è quindi indispensabile, per garantire una corretta applicazione della distillazione obbligatoria in Portogallo, definire la regione di produzione, nonché la produzione media di vino da tavola e dei prodotti a monte del vino da tavola nella regione succitata;

considerando che il Consiglio non ha ancora definito, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, le zone viticole del Portogallo nell'allegato IV dello stesso regolamento e che occorre pertanto classificare il territorio viticolo portoghese quale entità unica, senza però pregiudicare la decisione che il Consiglio dovrà prendere in materia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 441/88 è modificato nel seguente modo:

- 1) All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente trattino:
« — regione 7: le regioni viticole portoghesi. »
- 2) All'articolo 4, paragrafo 3, è aggiunto il seguente trattino:
« — regione 7: 7 250 000 ettolitri. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 191 del 16. 7. 1991, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU n. L 298 del 14. 10. 1992, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3700/92 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1992****che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per taluni i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del prelievo, qualora la situazione del mercato faccia constatare o lasci temere la comparsa di difficoltà in seguito a tale applicazione;

considerando che, tenuto conto del ritmo irregolare delle fissazioni durante il periodo di fine d'anno e dell'incertezza dell'evoluzione dei prezzi in questo periodo, il mantenimento del regime attuale rischia di tradursi a breve termine nella fissazione anticipata dei prelievi per quantitativi notevolmente maggiori di quelli prevedibili in condizioni più normali;

considerando che, data la situazione sopra descritta, è opportuno sospendere temporaneamente l'applicazione delle norme riguardanti la fissazione anticipata dei prelievi per i prodotti di cui trattasi;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*considerando che il regolamento (CEE) n. 3053/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3152/92 ⁽⁴⁾, ha sospeso la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per certi cereali, quali il sorgo del codice NC 1007 00 90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento (CEE) n. 2727/75 è sospesa dal 24 dicembre 1992 al 7 gennaio 1993, salvo nel caso delle importazioni di sorgo di cui al codice NC 1007 00 90, per il quale la fissazione anticipata del prelievo all'importazione è sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3053/92 della Commissione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 307 del 23. 10. 1992, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 58.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3701/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/92 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 ⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1992/1993 dal regolamento (CEE) n. 1751/92 del Consiglio ⁽⁷⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1752/92 del Consiglio ⁽⁸⁾;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante dal regime dei quantitativi massimi garan-

titi per la campagna 1992/1993 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2512/92 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2752/92 ⁽¹⁰⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87 ⁽¹²⁾, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i pannelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio ⁽¹³⁾, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, di un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽¹⁵⁾;
- per le altre monete, di un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente correttore di cui al trattino precedente;

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2 e dell'articolo 307, paragrafo 2 dell'atto di adesione è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei pannelli di soia in provenienza dai paesi terzi;

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 179 del 30. 7. 1992, pag. 120.⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 18.⁽⁸⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 20.⁽⁹⁾ GU n. L 250 del 29. 8. 1992, pag. 15.⁽¹⁰⁾ GU n. L 279 del 23. 9. 1992, pag. 18.⁽¹¹⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.⁽¹²⁾ GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.⁽¹³⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.⁽¹⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽¹⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1899/91 della Commissione ⁽¹⁾ che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ecu risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 29.

ALLEGATO I

Importi dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5	6° term. 6
Piselli utilizzati :							
— in Spagna	11,124	11,282	11,440	11,598	11,756	11,756	11,756
— in Portogallo	11,132	11,290	11,448	11,606	11,764	11,764	11,764
— in un altro Stato membro	11,192	11,350	11,508	11,666	11,824	11,824	11,824
Fave e favette utilizzate :							
— in Spagna	11,192	11,350	11,508	11,666	11,824	11,824	11,824
— in Portogallo	11,132	11,290	11,448	11,606	11,764	11,764	11,764
— in un altro Stato membro	11,192	11,350	11,508	11,666	11,824	11,824	11,824

Prodotti destinati all'alimentazione animale :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5	6° term. 6
A. Piselli utilizzati :							
— in Spagna	11,395	11,553	11,710	12,257	12,745	12,955	12,955
— in Portogallo	11,438	11,595	11,753	12,297	12,783	12,991	12,991
— in un altro Stato membro	11,438	11,595	11,753	12,297	12,783	12,991	12,991
B. Fave, favette utilizzate :							
— in Spagna	11,395	11,553	11,710	12,257	12,745	12,955	12,955
— in Portogallo	11,438	11,595	11,753	12,297	12,783	12,991	12,991
— in un altro Stato membro	11,438	11,595	11,753	12,297	12,783	12,991	12,991
C. Lupini dolci raccolti in Spagna e utilizzati :							
— in Spagna	13,915	13,915	13,915	14,434	14,874	15,154	15,154
— in Portogallo	13,972	13,972	13,972	14,488	14,925	15,203	15,203
— in un altro Stato membro	13,972	13,972	13,972	14,488	14,925	15,203	15,203
D. Lupini dolci raccolti in un altro Stato membro e utilizzati :							
— in Spagna	13,915	13,915	13,915	14,434	14,874	15,154	15,154
— in Portogallo	13,972	13,972	13,972	14,488	14,925	15,203	15,203
— in un altro Stato membro	13,972	13,972	13,972	14,488	14,925	15,203	15,203

ALLEGATO VIII

Correzione da apportare agli importi dell'allegato VII

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	0,028	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,063
— Italia (Lit)	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	142
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,029	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,065

ALLEGATO IX

Tasso di conversione da utilizzare

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
In moneta nazionale, 1 ECU =	40,6304	7,51410	1,96992	257,916	139,896	6,60683	0,735334	1 741,14	2,21958	175,324	0,797302

REGOLAMENTO (CEE) N. 3702/92 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1992
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2053/92 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2539/92 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3557/92 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2539/92 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 73,574 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.
⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
⁽³⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 12.
⁽⁴⁾ GU n. L 254 dell'1. 9. 1992, pag. 47.
⁽⁵⁾ GU n. L 361 del 10. 12. 1992, pag. 40.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3703/92 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1992****relativo alla data della notifica pubblica dei nuovi tassi di conversione agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione degli importi compensativi monetari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3247/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, ultimo comma,

considerando che gli importi compensativi monetari fissati in anticipo sono adeguati se entra in vigore un nuovo tasso di conversione agricolo che è stato oggetto di una notifica pubblica prima della presentazione della domanda di fissazione anticipata; che occorre precisare la data della notifica pubblica dei nuovi tassi di conversione agricoli per la Spagna e l'Italia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data della notifica pubblica di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/85 è il 15 dicembre 1992 per quanto riguarda i tassi di conversione agricoli decisi dal Consiglio per la Spagna e l'Italia e che entrano in vigore il 22 dicembre 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 28. 10. 1989, pag. 51.

PARERE DELLA COMMISSIONE

La Commissione richiama l'attenzione degli interessati sul fatto che gli importi compensativi monetari saranno calcolati, per gli scambi effettuati a datare dal 22 dicembre 1992, in base ai seguenti divari monetari, stabiliti conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio ⁽¹⁾, per la Spagna e l'Italia :

Italia :

— Cereali, zucchero, latte, carni bovine	— 3,1
— Uova e pollame, vino	0
— Carni suine, olio d'oliva	0

Spagna :

— Cereali, zucchero	— 2,2
— Latte, carni bovine	— 2,2
— Uova e pollame	0
— Vino	0
— Cerdos	0
— Olio d'oliva	0

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1992

che invita gli Stati membri a creare le infrastrutture necessarie all'individuazione dei prodotti pericolosi alle frontiere esterne

(92/579/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, segnatamente l'articolo 155, secondo trattino,

considerando che entro il 29 giugno 1994, data alla quale sarà attuata la direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti⁽¹⁾, gli Stati membri devono aver adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa; che, in particolare, la direttiva prevede un insieme coerente di procedure, sia sul piano nazionale che comunitario, per garantire il rispetto dell'obbligo generale di sicurezza, ossia dell'obbligo dei produttori di immettere sul mercato unicamente prodotti sicuri;

considerando che la definizione di « produttore », contenuta nell'articolo 2 lettera d) della direttiva comprende l'importatore del prodotto; che l'obbligo imposto al produttore di immettere sul mercato unicamente prodotti sicuri vige parimenti per l'attività dell'importatore, nella misura in cui questi procede all'immissione in libera pratica di prodotti di consumo provenienti da paesi terzi;

considerando che la direttiva consente in particolare l'adozione di misure di urgenza a livello comunitario, quale strumento di ultima istanza, in presenza di divergenze fra Stati membri in merito alle misure urgenti da prendere e qualora le specifiche procedure comunitarie si

rivelino insufficienti per far fronte a situazioni di emergenza derivanti da prodotti pericolosi;

considerando che, in base a tale procedura, possono essere prese decisioni comunitarie che stabiliscano misure temporanee nei confronti di un determinato prodotto; che spetta quindi agli Stati membri adottare appropriate disposizioni nazionali per garantirne l'attuazione sul loro territorio; che siffatte misure nazionali sono parimenti necessarie quando una situazione di emergenza può essere risolta dagli stessi Stati membri senza l'intervento formale della Comunità, a condizione che tutti adottino misure equivalenti volte ad eliminare il rischio in modo da garantire la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori nonché il corretto funzionamento del mercato interno;

considerando che, nella misura in cui le disposizioni nazionali summenzionate prevedono un divieto di immissione sul mercato e tenuto conto dell'applicabilità della direttiva 92/59/CEE in caso di immissione in libera pratica, l'osservanza delle disposizioni stesse sarà garantita dalle autorità nazionali responsabili della vigilanza del mercato, compresa l'autorità doganale incaricata di autorizzare l'immissione in libera pratica di prodotti provenienti da paesi terzi;

considerando che, durante il periodo che precede l'attuazione della direttiva 92/59/CEE, al fine di poter garantire un'elevata protezione dei consumatori, non soltanto nell'ambito del loro territorio ma anche alle frontiere esterne, appare necessario invitare gli Stati membri a creare fin d'ora le infrastrutture amministrative necessarie per individuare i prodotti ritenuti pericolosi;

⁽¹⁾ GU n. L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 24.

considerando che la decisione 89/45/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo ⁽¹⁾, modificata dalla decisione 90/352/CEE ⁽²⁾, prevede una infrastruttura efficace e coerente che rende possibile lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione; che i procedimenti all'uopo previsti sono avviati quando uno Stato membro decide di adottare misure urgenti al fine di impedire, limitare o vincolare a condizioni specifiche la commercializzazione o impiego sul proprio territorio geografico di un prodotto in seguito al pericolo grave e immediato che tale prodotto presenta per la salute e sicurezza dei consumatori;

considerando che tale procedura di informazione è stata concepita per avvertire gli altri Stati membri dei pericoli gravi e immediati che presentano determinati prodotti di consumo immessi sul mercato e individuati da uno Stato membro, in modo che possano adottare misure appropriate per garantire la protezione dei consumatori sui loro territori;

considerando che la procedura di sorveglianza del mercato può essere parimenti utilizzata dagli Stati membri per individuare i prodotti considerati fonte di pericolo grave e immediato al momento dell'espletamento delle formalità di importazione in vista dell'immissione in libera pratica dei prodotti provenienti da paesi terzi; che in tali ipotesi la decisione presa da uno Stato membro di proibire o limitare l'immissione sul mercato di un determinato prodotto potrebbe applicarsi parimenti ai prodotti identici ai prodotti pericolosi segnalati, provenienti da paesi terzi e dichiarati per l'immissione in libera pratica;

considerando che le procedure consigliate nella presente raccomandazione non sono tali da recare pregiudizio alle modalità pratiche di verifica e analisi applicate dalle autorità nazionali per valutare se un prodotto è effettivamente pericoloso;

considerando che in applicazione della decisione 89/45/CEE gli Stati membri dispongono delle infrastrutture necessarie per la verifica del pericolo grave e immediato derivante dai prodotti notificati; che per conseguire l'obiettivo perseguito gli Stati membri sono invitati ad informare le proprie autorità doganali circa i risultati di tali verifiche al fine di permettere l'individuazione del prodotto in questione in base alla dichiarazione doganale presentata al momento dell'espletamento delle formalità di immissione in libera pratica;

considerando che nella misura in cui tali prodotti sono effettivamente individuati dalle autorità doganali si raccomanda di sospendere lo svincolo quando sono dichiarati per l'immissione in libera pratica, al fine di consentire agli organi competenti in materia di effettuare le verifiche del caso;

⁽¹⁾ GU n. L 17 del 21. 1. 1989, pag. 51.

⁽²⁾ GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 49.

considerando che si propone agli Stati membri di prevedere, anche nei casi in cui il prodotto segnalato non è presente sul mercato nazionale, la possibilità che le autorità competenti adottino le disposizioni di cui sopra anche nei confronti del prodotto in base alle informazioni notificate nel quadro del sistema di scambio rapido, ed eventualmente previo esame di campioni posti a disposizione da parte delle autorità competenti; che quando è stata adottata una disposizione nei confronti di un prodotto pericoloso è opportuno che le autorità doganali ne siano informate al fine di poter garantire una buona sorveglianza delle frontiere esterne; che, in tali condizioni, possono essere effettuate ulteriori verifiche nel senso suindicato qualora il prodotto segnalato, proveniente da un paese terzo, sia dichiarato per l'immissione in libera pratica;

considerando che, qualora dalle verifiche risulti che il prodotto in questione presenta effettivamente pericoli gravi e immediati per la salute e sicurezza dei consumatori, gli Stati membri sono invitati a proibire, se del caso, l'immissione in libera pratica del prodotto in questione in base alla summenzionata misura nazionale;

considerando che in attesa dell'applicazione della direttiva 92/59/CEE gli Stati membri sono invitati ad applicare la presente raccomandazione in modo da garantire una protezione elevata dei consumatori grazie all'efficace sorveglianza delle frontiere esterne nei confronti di prodotti che comportano pericoli gravi e immediati;

considerando che, per valutare l'efficacia delle procedure proposte dalla presente raccomandazione, nella misura in cui questa sia recepita dagli Stati membri, risulta opportuno che la Commissione informi, previa consultazione degli Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio;

considerando che la presente raccomandazione, data la sua natura, non reca pregiudizio, all'applicazione delle procedure di notifica comunitarie equivalenti,

FORMULA LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I

Ai sensi della presente raccomandazione si intende per:

- 1) « sistema di scambio rapido »: il sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli derivanti dall'utilizzazione di prodotti di consumo, istituito dalla decisione 89/45/CEE;
- 2) « punto di contatto »: l'autorità nazionale competente designata da ogni Stato membro per trasmettere o ricevere:

- le notifiche relative alle misure urgenti che uno Stato membro ha deciso di adottare al fine di impedire, limitare o sottoporre a specifiche condizioni l'eventuale commercializzazione o utilizzazione sul suo territorio di un prodotto o di una partita di prodotti in seguito al pericolo grave e immediato che tale prodotto o partita di prodotti rappresentano per la salute e la sicurezza dei consumatori in caso di utilizzazione in condizioni normali e prevedibili,
 - le informazioni ricevute dalla Commissione e quindi trasmesse agli Stati membri,
 - le informazioni relative ai controlli effettuati sul mercato e alle misure prese, se del caso, dopo la ricezione delle notifiche originarie;
- 3) « prodotti »: tutti i prodotti destinati ai consumatori, quali definiti dall'articolo 2 della decisione 89/45/CEE;
- 4) « autorità doganali »: le autorità competenti, in particolare, per l'applicazione della normativa doganale,

II

1. Ogni Stato membro che decida di approvare misure urgenti al fine di impedire, limitare o sottoporre a specifiche condizioni la commercializzazione o utilizzazione sul suo territorio geografico di un prodotto, in seguito al pericolo grave e immediato che questo rappresenta per la salute e la sicurezza dei consumatori, ne informa le proprie autorità doganali e la Commissione in conformità dell'articolo 1 della decisione 89/45/CEE;

2. In caso di applicazione del paragrafo 1, e per facilitare l'individuazione del prodotto, è opportuno che le informazioni da trasmettere contengano, oltre agli elementi enumerati all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 85/45/CEE, un riferimento, a titolo indicativo, al codice NC.

III

Gli Stati membri sono invitati a prevedere la possibilità che:

- 1) non appena ricevute le notifiche trasmesse nell'ambito del sistema di scambio rapido, il punto di contatto, eventualmente per il tramite di un'autorità competente in materia, adotti le misure necessarie per verificare se i prodotti segnalati presentano un pericolo grave e immediato;
- 2) qualora si riveli necessario un campione del prodotto in questione, il punto di contatto trasmetta alla Commissione una richiesta in tal senso. La Commissione, a sua volta, ne informa il punto di contatto dello Stato membro notificatore. Qualora questo punto di contatto decida di accogliere la domanda, un campione

del prodotto in questione potrà essere messo a disposizione del punto di contatto richiedente. Se una richiesta in tal senso viene presentata dal punto di contatto notificatore, il campione dovrà essere restituito.

IV

1. Gli Stati membri sono invitati a prevedere la possibilità che il punto di contatto informi le autorità doganali del proprio paese nonché la Commissione, a norma dell'articolo 3 della decisione 89/45/CEE, qualora esso ritenga che il prodotto notificato da un altro Stato membro presenti effettivamente un pericolo grave e immediato per la salute e la sicurezza dei consumatori e quindi lo Stato membro decida di approvare misure urgenti al fine di impedire, limitare o sottoporre a specifiche condizioni la commercializzazione o utilizzazione sul suo territorio geografico del prodotto stesso. In tal caso è applicabile il punto II, paragrafo 2.

2. Il paragrafo 1 può applicarsi altresì nel caso in cui le verifiche rivelino che il prodotto notificato è pericoloso ai sensi dello stesso paragrafo 1, ma risulti che il prodotto in questione non si trova sul territorio nazionale dello Stato membro di cui trattasi.

V

Gli Stati membri sono invitati a prevedere la possibilità che:

- 1) non appena ricevute le informazioni in applicazione dei punti II e IV, le autorità doganali adottino misure appropriate per garantire l'individuazione del prodotto di cui trattasi quando questo forma oggetto di una dichiarazione di immissione in libera pratica;
- 2) quando un prodotto identico al prodotto segnalato è dichiarato per l'immissione in libera pratica, le autorità doganali informino direttamente il punto di contatto sospendendo, eventualmente, la propria decisione di svincolo del prodotto;
- 3) il punto di contatto, eventualmente per il tramite di un'autorità competente in materia, adotti le misure più appropriate per verificare le caratteristiche del prodotto dichiarato per l'immissione in libera pratica, segnatamente per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza, al fine di stabilire se il prodotto in questione è identico a quello notificato costituente oggetto delle misure nazionali di cui al punto IV;
- 4) quando le verifiche di cui al punto 3 confermano che si tratta di un prodotto che presenta pericoli gravi e immediati per la salute e la sicurezza dei consumatori, il punto di contatto informi le autorità doganali che possono negare lo svincolo. In tal caso, queste sono invitate ad apporre sulla fattura commerciale che accompagna il prodotto una delle seguenti diciture:

- «Producto peligroso — No autorizado su despacho a libre práctica
Recomendación 92/579/CEE»
- «Farligt produkt — Ikke godkendt til fri omsætning
Henstilling 92/579/EØF»
- «Gefährliches Produkt — Abfertigung zum freien Verkehr nicht gestattet
Empfehlung 92/579/EWG»
- «Επικίνδυνο προϊόν — Δεν επιτρέπεται η θέρση σε ελεύθερη κυκλοφορία
Σύσταση 92/579/ΕΟΚ»
- «Dangerous product — Release for free circulation not authorized
Recommendation 92/579/EEC»
- «Produit dangereux — Mise en libre pratique non autorisée
Recommandation 92/579/CEE»
- «Prodotto pericoloso — Immissione in libera pratica non autorizzata
Raccomandazione 92/579/CEE»
- «Gevaarlijk produkt — het in het vrije verkeer brengen ervan niet toegestaan
Aanbeveling 92/579/EEG»
- «Produto perigoso — Colocação em livre prática não autorizada
Recomendação 92/579/CEE»

5) Se il prodotto in questione è quindi dichiarato per una destinazione doganale diversa dall'immissione in libera pratica, la menzione di cui al punto 4 sia parimenti apposta sul documento relativo al regime doganale interessato o su quello utilizzato in zona franca o deposito franco.

VI

Gli Stati membri sono invitati a prevedere la possibilità che il punto di contatto notifici alla Commissione i casi di cui al punto V facendo eventualmente riferimento al numero d'ordine della notifica originaria. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

VII

Qualora gli Stati membri decidano di recepire una o più disposizioni contenute nella presente raccomandazione, sono invitati ad informare la Commissione.

VIII

1. Entro un anno dalla pubblicazione della presente raccomandazione, la Commissione procederà a una consultazione con gli Stati membri per valutare il recepimento della raccomandazione stessa.
2. Sulla base di tale consultazione la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto valutativo sull'applicazione della presente raccomandazione.

IX

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1992.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione